

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. 1077

Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Vigente al: 11-6-2018

CAPO I

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

(Concorsi di ammissione)

I concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato sono per esami, per titoli e per titoli ed esami.

A tal fine, per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nel ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo. Le nomine ai posti in eccedenza a quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

Non possono essere messi a concorso i posti riservati ai passaggi di carriera ai sensi dei successivi articoli 16, 21 e 27.

((In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, sono indetti per un numero di posti pari a quelli già disponibili alla data del bando e a quelli che si renderanno vacanti nei due anni successivi a quello di pubblicazione del bando stesso)).

Art. 2.

(Bando di concorso)

Il concorso è indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il decreto con il quale è indetto il concorso fissa il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni indicati nel bando.

L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti. ((2a))

AGGIORNAMENTO (2a)

Il D.P.R. 16 settembre 1972, n. 593 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "In deroga all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e' di venti giorni dalla data di pubblicazione del bando, nella Gazzetta Ufficiale" .

Art. 3.

(Esami di ammissione)

Gli esami dei concorsi di ammissione in carriera consistono:

a) per le carriere direttive: in due prove scritte e in un colloquio.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturita' di pensiero e la capacita' di giudizio del candidato;

b) per le carriere di concetto: in due prove scritte e in un colloquio.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera;

c) per le carriere esecutive: in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio. ((2a))

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera, nonche' l'idoneita' all'uso di macchine di ufficio.

Per le carriere tecniche, direttive e di concetto, una delle prove scritte puo' essere sostituita da una prova pratica.

La prima prova scritta dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto e quella per l'accesso alle carriere esecutive puo' consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su altre indicate nel programma d'esame.

Il programma d'esame e' stabilito per i concorsi unici di cui al successivo art. 5 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per quelli di accesso ai singoli ruoli con decreto del Ministro competente, sentito in entrambi i casi il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Le sedute delle commissioni esaminatrici, durante lo svolgimento delle prove orali, sono pubbliche.

AGGIORNAMENTO (2a)

Il D.P.R. 16 settembre 1972, n. 593 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga all'art. 3, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per i concorsi di cui al presente decreto e' prevista un'unica prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica".

Art. 4.

(Commissioni esaminatrici)

I componenti delle commissioni esaminatrici, ad esclusione del presidente, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami, ovvero per titoli ed esami, possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. ((11))

All'integrazione delle commissioni dei concorsi per soli titoli si

puo' procedere quando i candidati che abbiano presentato la domanda superino le 2.000 unita'. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 1.000. ((11))

AGGIORNAMENTO (11)

La L. 22 dicembre 1981, n. 797 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Per i concorsi indetti dalle Aziende postelegrafoniche il numero minimo dei candidati, previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per l'integrazione delle commissioni esaminatrici, e' ridotto rispettivamente a 500 ed a 1.000 unita'".

Art. 5.

(Concorsi unici)

Puo' essere indetto un unico concorso di ammissione alle qualifiche iniziali di carriere corrispondenti, anche se i relativi ruoli organici appartengono ad amministrazioni diverse. Nel caso di ruoli organici appartenenti a Ministeri diversi, le attribuzioni in materia di concorsi, sino all'approvazione delle graduatorie degli idonei e dei vincitori compresa, spettanti ai competenti organi dei Ministeri interessati sono devolute a quelli corrispondenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il relativo concorso e' indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati.

Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

I candidati, nella domanda di ammissione, indicano in ordine di preferenza i ruoli organici in cui, se vincitori, intendono essere nominati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli.

Le assegnazioni ai singoli ruoli sono effettuate col decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa.

I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli, altri vincitori.

Art. 6.

(Concorsi circoscrizionali)

I concorsi di ammissione alle varie carriere possono essere banditi anche limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti e altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi.

Art. 7.

(Regolamenti di esecuzione)

Con uno o piu' regolamenti, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato, sono determinati i ruoli per i quali puo' essere esercitata la facolta' di cui al primo comma dell'art. 5, nonche' gli specifici titoli di studio richiesti, le particolari categorie di titoli da valutare, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, sia per i concorsi unici che per quelli di accesso a singoli ruoli organici, sia per quelli nazionali che per i circoscrizionali.

Art. 8.

(Concorsi interni)

Un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici per effetto di norme di legge o regolamentari e' conferito, nella prima applicazione delle norme medesime, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa

amministrazione in possesso dei prescritti requisiti. ((13))

AGGIORNAMENTO (13)

La L. 5 dicembre 1988, n. 521 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, alla copertura dei posti recati in aumento nei diversi ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di quelli comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno disponibili entro la data prevista per il completamento dell'organico di cui all'articolo 9, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 14, mediante pubblici concorsi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077".

Art. 9.

(Accesso alle carriere direttive)

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere direttive, amministrative e tecniche, si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

La nomina in prova del personale direttivo tecnico si consegue anche mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti di cui al citato art. 2.

Nella valutazione dei titoli, oltre che dei titoli professionali, si tiene anche conto della votazione riportata nell'esame finale di laurea e nelle materie aventi specifica attinenza alle attribuzioni proprie della carriera, nonché delle specializzazioni conseguite.

Con i decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 7 e 3 saranno stabiliti, rispettivamente, le altre categorie di titoli valutabili e l'oggetto del colloquio.

I vincitori dei concorsi di cui al secondo comma del presente articolo non possono conseguire la nomina in ruolo se, durante il periodo di prova, non abbiano frequentato, con esito favorevole, apposito corso di formazione.

I vincitori dei concorsi di cui al citato secondo comma che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare, o per altri motivi, non possono partecipare o portare a termine il corso di formazione sono ammessi a frequentare il primo corso successivo all'assunzione o al rientro in servizio.

Art. 10.

(Accesso alle carriere di concetto)

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere di concetto si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

Art. 11.

(Accesso alle carriere esecutive)

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere esecutive si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi coloro che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

Art. 12.

(Accesso alle carriere ausiliarie)

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del

personale ausiliario si consegue mediante pubblico concorso per titoli, al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario tecnico e di quello addetto alla conduzione di automezzi si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma, nonche', per il personale addetto alla conduzione di automezzi, della patente di guida necessaria per l'espletamento delle mansioni richieste.

L'esame consiste in una prova pratica di idoneita' tecnica.

La nomina ad autista in prova e', altresì, subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

Art. 13.

(Qualifiche iniziali delle carriere direttive)

Le qualifiche iniziali, sino a quella di consigliere di prima classe ed equiparata, delle carriere direttive sono sostituite dall'unica qualifica di consigliere, ed equiparate.

I posti di consigliere e di direttore di sezione, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in unico contingente organico.

Art. 14.

(Attribuzioni dei consiglieri)

Il primo comma dell'art. 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:

"I consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; svolgono attivita' di carattere istruttorio; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dall'amministrazione; rilasciano certificazioni; partecipano a commissioni o comitati od altri organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica, nonche', quando non possa provvedersi con personale di qualifica superiore, in quella centrale".

Art. 15.

(Promozione a direttore di sezione)

La promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, ridotti a tre anni e sei mesi per il personale direttivo tecnico.

La promozione, per coloro che la conseguono al primo scrutinio, decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento della anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, fermo restando l'ordine della relativa graduatoria.

Art. 16.

(Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto)

La nomina direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico. La frazione di posto non inferiore alla meta' si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procedera', negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

Al concorso sono ammessi gli impiegati delle carriere (di concetto della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo, o equiparata, nonche' di segretario principale, o equiparata, con

almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni.

Gli esami del concorso sono a carattere teorico-pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'altitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.

Il programma degli esami è stabilito con i criteri e le modalità di cui al precedente art. 3.

L'ammissione al concorso per coloro che non siano provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione che, a tale fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le funzioni della carriera direttiva e del risultato conseguito nei corsi di integrazione.

Nel mese di febbraio di ogni anno è pubblicato il bando di concorso per i posti che si sono resi disponibili entro il 31 dicembre precedente.

Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i concorsi di ammissione in carriera e la nomina in ruolo; le previste pubblicazioni sono fatte nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione.

La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso. I vincitori medesimi seguono nel ruolo gli impiegati promossi, mediante scrutinio, con la stessa decorrenza.

I vincitori che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova sono restituiti al ruolo di provenienza. **((9a))**

AGGIORNAMENTO (9a)

La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 155, comma 4) che "I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine se già indetti entro la data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 17.

(Promozione alla qualifica di direttore di divisione)

La promozione a direttore di divisione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 18.

(Qualifiche delle carriere di concetto e relative dotazioni organiche)

Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:

- a) personale amministrativo e contabile:
 - segretario capo, ragioniere capo, ed equiparate;
 - segretario principale, ragioniere principale, ed equiparate;
 - segretario, ragioniere, ed equiparate;
- b) personale tecnico:
 - perito capo, geometra capo, ed equiparate;
 - perito principale, geometra principale, ed equiparate;
 - perito, geometra, ed equiparate.

La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: segretario capo, perito capo, ed equiparate, dieci per cento; segretario principale, perito principale, ed equiparate, quarantacinque per cento; segretario, perito, ed equiparate,

quarantacinque per cento.

Per i ruoli organici che non comprendono qualifiche corrispondenti a quella iniziale della carriera la dotazione organica della qualifica terminale e' pari al dieci per cento del ruolo.

Ferma restando la dotazione complessiva dei ruoli organici, si determina il dieci per cento da attribuire alla qualifica piu' elevata computando come posto intero la eventuale frazione. Il resto dei posti va diviso in parti uguali tra la qualifica intermedia e quella iniziale. In caso di numero dispari viene attribuita una unita' in piu' alla qualifica intermedia.

Restano ferme le disposizioni che prevedono maggiori percentuali di posti nelle qualifiche piu' elevate.

Art. 19.

(Attribuzioni del personale di concetto)

Il personale delle carriere di concetto, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale o periferica, svolge compiti di segreteria e di collaborazione; e' preposto ad uffici ed attende a compiti di vigilanza non riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; rilascia certificazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni; provvede agli adempimenti che gli vengono affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti ministeriali; nei casi previsti dagli ordinamenti medesimi puo' far parte, come membro tecnico o segretario, di commissioni, comitati od altri organi collegiali operanti nell'Amministrazione centrale o periferica, salvo che la partecipazione a tali organi non sia riservata al personale della carriera direttiva.

Art. 20.

(Promozione a segretario principale)

I posti disponibili nella qualifica di segretario principale, o equiparate, detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolo seguente, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica se appartenenti alle carriere amministrative e sette anni se appartenenti alle carriere tecniche.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 21.

(Nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive)

La nomina a segretario principale, o qualifiche equiparate si consegue mediante concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli impiegati delle carriere esecutive della stessa amministrazione con qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, nonche' di coadiutore principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianita', se in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Al concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi con almeno sedici anni di anzianita' nella carriera, ridotti a undici per coloro che sono in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16. ((9a))

AGGIORNAMENTO (9a)

La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 155, comma 4)

che "I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine se già indetti entro la data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 22.

(Promozione a segretario capo)

I posti disponibili nella qualifica di segretario capo, o equiparate sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari principali, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 23.

(Qualifiche delle carriere esecutive e relative dotazioni organiche)

Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche:

a) personale amministrativo:

coadiutore superiore, ed equiparate;	
coadiutore principale, ed	\
equiparate;	> coadiutore dattilografo,
coadiutore, ed equiparate;	/ ed equiparate.

b) personale tecnico:

coadiutore tecnico superiore, ed equiparate;	coadiutore meccanografo superiore;
coadiutore tecnico principale, ed equiparate;	\ > coadiutore meccanografo.
coadiutore tecnico ed equiparate./	

La dotazione organica delle singole qualifiche e' stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore superiore, ed equiparate, dieci per cento; coadiutore principale, ed equiparate, quarantacinque per cento; coadiutore, ed equiparate, quarantacinque per cento; coadiutore meccanografo superiore dieci per cento; coadiutore meccanografo novanta per cento. Si osserva il disposto di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 18.

I contingenti di posti per le qualifiche di coadiutore e di coadiutore principale, ed equiparate, del personale amministrativo sono distinti dal contingente previsto per la qualifica di coadiutore dattilografo, che e' determinato riducendo di uno stesso numero di posti le dotazioni organiche delle prime due.

Nei ruoli in cui sia prevista, la qualifica di assistente alla vigilanza, equiparata a coadiutore principale, e' conferita a scelta, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della carriera ausiliaria dell'amministrazione con almeno venti anni di effettivo servizio di ruolo.

Art. 24.

(Attribuzioni del personale esecutivo)

Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, disimpegna mansioni d'archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia, di stenografia e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonché quella di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa, non attribuite alla carriera superiore e specificati dagli ordinamenti delle singole amministrazioni.

I coadiutori dattilografi che abbiano compiuto venti anni di effettivo servizio nella qualifica possono, per esigenze di servizio, essere applicati alle altre mansioni del personale amministrativo, sentiti gli impiegati ed il consiglio di amministrazione.

Art. 25.

(Passaggio dei dattilografi ad altre mansioni)

I coadiutori dattilografi se riconosciuti permanentemente non idonei all'uso delle macchine in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, sono trasferiti nel corrispondente contingente del personale esecutivo amministrativo nella qualifica di coadiutore se siano in possesso di un'anzianita' di servizio inferiore agli undici anni, e in quella di coadiutore principale se in possesso di anzianita' maggiore.

Il trasferimento e' disposto, occorrendo anche in soprannumero, con decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera posseduta; ove siano inquadrati nella qualifica di coadiutore, sono inseriti nell'ordine che ad essi spetta secondo la data di nomina nella qualifica gia' ricoperta e ove siano inquadrati nella qualifica di coadiutore principale sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei presenti, conservando agli effetti economici, l'anzianita' di servizio eccedente gli undici anni.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; sino al riassorbimento sono lasciati scoperti altrettanti posti nel contingente dei coadiutori dattilografi.

Alla visita medica prevista dal primo comma assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

Art. 26.

(Promozione a coadiutore principale)

I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, o equiparate, detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolo seguente, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 27.

(Nomina a coadiutore principale di impiegati della carriera ausiliaria e di operai)

La nomina a coadiutore principale, o qualifiche equiparate, del personale esecutivo si consegue mediante concorso per esami, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi i dipendenti della stessa amministrazione appresso indicati:

a) i commessi capi, e i commessi, o equiparati, delle carriere ausiliarie, anche tecniche, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera;

b) i capi draga, i capi operai, gli operai specializzati, ed equiparati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianita' nel ruolo: gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianita' nel ruolo.

Il passaggio alle carriere dei coadiutori dattilografi e dei coadiutori meccanografi avviene nella qualifica iniziale, nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente disponibili, con l'attribuzione della quarta classe di stipendio.

I periodi di anzianita' di servizio indicati nelle precedenti lettere sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16. ((9a))

AGGIORNAMENTO (9a)

La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 155, comma 4) che "I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine se già indetti entro la data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 28.

(Promozione alla qualifica di coadiutore superiore)

I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparate, sono conferiti per meta' mediante scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali ed i coadiutori dattilografi dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque e sedici anni di effettivo servizio.

I posti da conferire sono ripartiti fra i coadiutori dattilografi ed i coadiutori principali in proporzione diretta ai contingenti stabiliti per la qualifica di coadiutore dattilografo e, complessivamente, per le qualifiche di coadiutore e di coadiutore principale. Alla fine di ogni triennio si procede al conguaglio delle aliquote di posti spettanti ai due contingenti.

La promozione alla qualifica di coadiutore tecnico superiore, o equiparate, si consegue per meta' dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori tecnici principali o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione alla qualifica di coadiutore meccanografo superiore si consegue per meta' dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori meccanografi che abbiano compiuto sedici anni di effettivo servizio nella carriera.

Gli impiegati nominati coadiutori dattilografi o coadiutori meccanografi ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente sono ammessi agli scrutini per la promozione alla qualifica di coadiutore superiore del relativo ruolo al compimento di cinque anni di effettivo servizio con la quarta classe di stipendio.

Le frazioni di posto risultanti dalle ripartizioni previste dai precedenti commi primo, terzo e quarto sono arrotondate all'unita' in favore dell'aliquota dei posti conferibili mediante scrutinio per merito comparativo.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 29.

(Qualifiche delle carriere ausiliarie e relative dotazioni organiche)

Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche:

- a) personale addetto agli uffici: commesso capo, commesso;
- b) personale ausiliario tecnico: agente tecnico capo, agente tecnico;
- c) personale addetto al servizio degli automezzi: capo autorimessa, autista.

La dotazione organica delle singole qualifiche e' stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: commesso capo, o equiparate, trenta per cento; commesso o equiparate, settanta per cento.

Si osserva il disposto di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 18.

Art. 30.

(Mansioni del personale ausiliario)

Il personale ausiliario addetto agli uffici provvede a mantenere

l'ordine e la pulizia degli uffici cui e' assegnato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti, disimpegna mansioni di guardiania e custodia, di manovra di ascensori e montacarichi ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.

Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli ordinamenti.

Il personale che riveste la qualifica di autista e' addetto alla conduzione di autoveicoli o di motoveicoli nonche' alla piccola manutenzione e pulizia dei medesimi; durante le ore di attesa e' addetto, ove occorra, ai servizi di cui al primo comma.

Il personale che riveste la qualifica di capo autorimessa puo' essere utilizzato, ove occorra, anche per la conduzione di autoveicoli.

Al personale delle carriere ausiliarie di cui al primo ed al secondo comma che, munito di patente di guida, ne faccia domanda, possono essere affidate, ove ricorrano particolari esigenze di servizio, le mansioni degli autisti previo accertamento, mediante prova pratica, della loro idoneita'.

Art. 31.

(Trasferimento degli autisti ad altro ruolo)

Il personale addetto al servizio degli automezzi che riveste la qualifica di autista, se riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni della qualifica in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, e' trasferito in altro ruolo del personale ausiliario della stessa amministrazione nelle cui mansioni sia utilizzabile.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

Il trasferimento e' disposto con decreto ministeriale, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Il personale trasferito e' collocato nella qualifica corrispondente del nuovo ruolo, occorrendo anche in soprannumero, nell'ordine che gli spetta secondo la data di nomina nella qualifica gia' ricoperta e conservando la relativa anzianita' di carriera.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; sino al riassorbimento, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza.

Il trasferimento ad altro ruolo e', altresì, disposto nei confronti degli autisti cui sia stata definitivamente ritirata la patente di guida, salvo che non si proceda alla destituzione ai sensi degli articoli 84 e 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 32.

(Promozione alla qualifica di commesso capo)

I posti disponibili nella qualifica di commesso capo, o equiparate, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE

Art. 33.

(Trasferimento di sede)

Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non puo' essere trasferito ne' distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella

per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilita' da comunicare all'interessato. (12) ((14))

AGGIORNAMENTO (12)

La L. 9 febbraio 1982, n. 33 ha disposto (con l'art. 3) che "Per i segretari giudiziari assunti in servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, il vincolo quinquennale previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' ridotto a tre anni ai fini del trasferimento ad altri distretti".

AGGIORNAMENTO (14)

La L. 16 ottobre 1991, n. 321 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per il personale del Ministero di grazia e giustizia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il vincolo previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' ridotto a tre anni".

Art. 34.

(Personale comandato)

Gli articoli 56 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). - L'impiegato di ruolo puo' essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.

Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovra' essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.

Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.

Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, e' vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono".

"Art. 57 (Trattamento del personale comandato e carico della spesa). - L'impiegato in posizione di comando e' ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonche' ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.

La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente e', altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e' computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonche' agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente".

Art. 35.

(Personale fuori ruolo)

L'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' Sostituito dal seguente:

"Art. 59 (Trattamento e promozione del personale fuori ruolo). - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.

L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilita' di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica".

Art. 36.

(Rapporti informativi)

Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva e' redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualita' del servizio prestato; capacita' organizzativa; rendimento; cultura generale e capacita' professionale; attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore; lavori originali elaborati per il servizio; incarichi svolti; corsi professionali superati; pubblicazioni scientifiche; qualita' morali e di carattere; stima e prestigio goduti in ufficio.

Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilita'.

L'organo competente a redigere il rapporto informativo attribuisce un coefficiente numerico per ciascuno degli elementi indicati nel primo comma, con esclusione delle ultime sei voci.

Il rapporto informativo dell'impiegato della carriera esecutiva e' redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualita' del servizio prestato; rendimento; cultura generale e capacita' professionale; attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore; corsi professionali superati; qualita' morali e di carattere.

Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera ausiliaria si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilita'.

Per gli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria il coefficiente numerico e' attribuito a ciascuno dei previsti elementi di giudizio con esclusione delle ultime due voci.

Sono abrogati gli articoli 43, 44, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. ((9a))

AGGIORNAMENTO (9a)

La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Nei riguardi del personale non docente di ruolo e non di ruolo sono abrogate le disposizioni concernenti i rapporti informativi e i giudizi complessivi, di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077".

Art. 37.

(Giudizio complessivo)

L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi dell'articolo precedente, con possibilita' di variarla, in piu' o in meno, nel limite del cinque per cento tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non e' previsto il coefficiente numerico.

Il giudizio complessivo di "ottimo" e' attribuito al personale che riporti un punteggio complessivo non inferiore ai nove decimi di quello massimo previsto per la carriera di appartenenza; quello di

"distinto" un punteggio non inferiore a otto decimi; quello di "buono" non inferiore a sette decimi; quello di "mediocre" non inferiore ai sei decimi.

Gli impiegati che abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo" con non meno di novantacinque centesimi del punteggio massimo complessivo stabilito per la carriera di appartenenza possono essere qualificati "eccezionali" con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, su proposta degli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo, in relazione a particolari meriti dimostrati per attaccamento al servizio, rendimento e qualita' delle prestazioni rese, preparazione e capacita' professionali. Gli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo non possono avanzare proposta per oltre il sessanta per cento degli impiegati di ciascuna qualifica da loro dipendenti, il consiglio di amministrazione non puo' attribuire l'"eccezionale" ad un numero di impiegati superiore al trenta per cento degli iscritti in ruolo per ciascuna qualifica.

Il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera sono stabiliti con regolamento ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato.

L'impiegato, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo. ((9a))

AGGIORNAMENTO (9a)

La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Nei riguardi del personale non docente di ruolo e non di ruolo sono abrogate le disposizioni concernenti i rapporti informativi e i giudizi complessivi, di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077".

Art. 38.

(Scrutinio per merito comparativo)

L'art. 169 del testo unico, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:

"Art. 169 (Scrutinio per merito comparativo). - Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalita' dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.

Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualita' del servizio prestato, alla capacita' organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonche' alla cultura generale e alla capacita' professionale.

Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non piu' di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianita', pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.

Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonche' del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi".

Art. 39.

(Promozione per merito assoluto)

Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che ne siano ritenuti meritevoli per capacita' professionale, rendimento e buona condotta.

Art. 40.

(Decorrenza delle promozioni per scrutinio)

Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15, le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi.

E' ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianita', rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie puo' rinunciare alla promozione conseguita, entro quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione stessa e' conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di graduatoria dello scrutinio. E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di non accettare, per esigenze di servizio, la rinuncia alla promozione.

Art. 41.

(Valutazione di anzianita')

Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore e' valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore e' valutato per meta'.

I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per piu' di quattro anni complessivi.

Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive.

I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie.

E' abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

La L. 30 settembre 2004, n. 252 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

[...]c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:

1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e proveniente da

qualifiche per l'accesso alle quali e' richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilita' di immissione dall'esterno e abrogazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077".

Art. 42.

(Valutazione del servizio prestato nei reparti combattenti)

Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione, agli scrutini per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparata, il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo, in reparti combattenti e' valutato per intero come servizio civile di ruolo.

Il servizio valutato ai sensi del primo comma e' cumulabile con quello valutato ai sensi dell'art. 41, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dello stesso articolo.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione in carriera.

Art. 43.

(Personale militare passato all'impiego civile)

Ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia e al personale del Corpo forestale dello Stato transitati all'impiego civile ai sensi dell'art. 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, o di analogie disposizioni, e' attribuita la seconda classe di stipendio, nella qualifica iniziale della nuova carriera; essi prendono posto nel ruolo dopo gli impiegati con la stessa classe di stipendio gia' iscritti nel ruolo medesimo.

Il personale transitato, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente comma, rispettivamente nelle carriere esecutiva ed ausiliaria consegue la terza classe di stipendio dopo un anno di effettivo servizio nel ruolo.

Art. 44.

(Coadiutori e commessi, o equiparati, invalidi di guerra)

I coadiutori e i commessi, o equiparati, invalidi di guerra al compimento del primo aumento periodico nella seconda classe di stipendio conseguono la terza classe.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE VARIE AMMINISTRAZIONI

Sezione I

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 45.

(Personale del C.N.E.L.)

Al personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si applicano le norme del presente decreto.

L'anzianita' di servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di referendario aggiunto e' stabilita in tre anni.

L'anzianita' minima di effettivo servizio prescritta dall'art. 20 per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di segretario principale e' ridotta di due anni.

Sezione II

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 46.

(Applicabilita' al personale dell'amministrazione degli affari esteri)

Le carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, compresi i ruoli e le qualifiche speciali, restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, salvo quanto di seguito disposto nel presente decreto.

In relazione alla norma del primo comma dell'art. 269 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, valgono per l'Amministrazione degli affari esteri le disposizioni generali di cui agli articoli 1, 34, 35, 36, 37, 132, secondo ed ultimo comma, 134, 149 e 152 del presente decreto.

Si applica altresì il disposto dell'art. 38, salvo che la determinazione dei criteri e dei correlativi coefficienti numerici va effettuata annualmente dalle competenti commissioni di avanzamento di cui agli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con riferimento alla disciplina propria delle singole carriere.

I periodi di prova previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ridotti alla durata di sei mesi per tutto il personale dell'Amministrazione degli affari esteri.

All'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aggiunto il seguente comma:

"Salvo che sia diversamente disposto dalla legge, le promozioni così conferite decorrono agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alle suddette date del 30 giugno, del 31 dicembre e del 30 aprile".

Al numero 1) del primo comma dell'art. 102 del predetto decreto, le parole: "durata di nove mesi, due dei quali" sono sostituite dalle seguenti: "durata di almeno sei mesi, uno dei quali". Nel primo comma dell'art. 104 del medesimo decreto le parole: "servizio di dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "servizio di sei mesi".

Continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme transitorie di cui alla parte quarta del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Le anzianità di servizio di cui al decimo comma dell'art. 228 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18, sono riconosciute ai fini della progressione nella carriera di inquadramento come anzianità di servizio maturato nella carriera medesima.

I periodi di servizio al Ministero istituiti dal presente decreto per gli avanzamenti nelle carriere direttiva amministrativa, di concetto ed esecutiva non sono richiesti agli impiegati in servizio nelle carriere del Ministero alla data del 18 febbraio 1967 ed a quelli che vi sono stati collocati con effetto dalla data medesima.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno modificate, in conseguenza delle variazioni derivanti dal presente decreto, le tabelle allegate al decreto del Presidente (ella Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti la corrispondenza fra gradi e funzioni all'estero e le indennità di servizio all'estero.

Le norme della presente sezione abrogano e sostituiscono quelle con esse incompatibili del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 47.

(Carriera diplomatica)

I primi tre gradi della carriera diplomatica, indicati nell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificati nel grado di segretario di legazione.

I funzionari che rivestono il grado di secondo segretario di legazione, terzo segretario di legazione ed addetto di legazione sono inquadrati nel grado di segretario di legazione, nel quale conservano l'anzianità e l'ordine di ruolo del grado di provenienza nonché l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado stesso ed in quelli inferiori della carriera. L'attribuzione delle classi di stipendio e' regolata dalle norme concernenti il trattamento economico.

L'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Art. 106. (Promozione a primo segretario di legazione). - Le promozioni a primo segretario di legazione sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nel grado.

Le promozioni suddette decorrono agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio".

I posti di segretario e di primo segretario di legazione sono cumulati in un unico contingente organico.

Le promozioni a primo segretario di legazione effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza anteriore alla data del 1 luglio 1970.

Il secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Sono ammessi al concorso a consigliere di legazione i primi segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti:

a) abbiano compiuto nove anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica di cui non meno di cinque anni nel grado;

b) abbiano prestato, fatta eccezione per i funzionari indicati nella successiva lettera c), negli uffici all'estero o in organizzazioni internazionali, un periodo di servizio di quattro anni di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati;

c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione;

d) abbiano prestato servizio per almeno due anni presso il Ministero degli affari esteri o altre Amministrazioni centrali dello Stato che saranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri; e' equiparato ai fini della presente disposizione il servizio militare prestato dopo l'ammissione nella carriera diplomatica;

e) abbiano comunque trascorso almeno due anni in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento".

Il disposto del primo e secondo comma dell'articolo 139 del presente decreto si applica limitatamente alla sola ipotesi del compimento di nove anni e sei mesi di servizio effettivo nella carriera diplomatica; si prescinde in tal caso dai requisiti di servizio prescritti dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il secondo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Per poter essere ammessi agli scrutini e al concorso di promozioni i funzionari diplomatici debbono avere:

- riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo;

- compiuto, per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno tre anni di effettivo servizio nel grado inferiore".

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748)).

È abrogato l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La durata dei corsi di formazione professionale di cui al primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, può protrarsi oltre il compimento del periodo di prova.

L'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di ambasciata, possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando cioè sia richiesto dall'interesse del servizio.

Qualora i funzionari a disposizione siano investiti di incarico speciale lo stato di disposizione cessa con la cessazione dall'incarico.

Per i funzionari a disposizione senza incarico il periodo di

disposizione non puo' eccedere i due anni; trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, essi sono collocati a riposo con decreto del Ministro.

Il numero complessivo dei funzionari a disposizione non puo' essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico".

Art. 48.

(Carriera direttiva amministrativa)

I primi tre gradi della carriera direttiva amministrativa, indicati nell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificati nel grado di vice ispettore amministrativo.

I primi tre comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

"La promozione a ispettore amministrativo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice ispettori amministrativi che, alla data dello scrutinio, oltre a possedere i requisiti prescritti abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nel grado. La promozione decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianita' minima richiesta per l'ammissione allo scrutinio.

La promozione a ispettore superiore amministrativo e quella a ispettore generale amministrativo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i funzionari dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano rispettivamente compiuto cinque e tre anni di servizio nel grado inferiore e siano compresi in ordine di ruolo in un numero rispettivamente pari ai due quinti e ai tre quinti dell'organico del grado.

Per l'ammissione allo scrutinio di promozione a ispettore superiore amministrativo i funzionari devono aver seguito il corso di cui al secondo comma dell'articolo 127, aver prestato servizio per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero nel corso della carriera. Per l'ammissione allo scrutinio di promozione a ispettore generale amministrativo i funzionari devono avere prestato servizio nel corso della carriera per non meno di sei anni al Ministero e per non meno di tre anni all'estero".

I posti di ispettore amministrativo e di vice ispettore amministrativo sono in un unico contingente organico.

Le promozioni di ispettore amministrativo effettuate in applicazione del secondo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza anteriore alla data del 1 luglio 1970.

Il secondo comma dell'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' modificato come segue:

"Ai funzionari in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli collocati nella carriera predetta ai sensi degli articoli 223, 226, 228 e 230 non sono richieste ai fini delle promozioni, i periodi di servizio al Ministero e all'estero previsti dall'art. 117".

Si applica per la nomina a ispettore amministrativo degli impiegati della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri il disposto dell'art. 16 del presente decreto.

Si applicano al personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero degli affari esteri le disposizioni degli articoli 41, 42, 133, 134, 135, 139 commi primo e secondo, e 146, 148, 150, comma terzo, del presente decreto.

Art. 49

(Carriera di concetto)

Le prime tre qualifiche della carriera del personale di cancelleria, indicate nell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di cancelliere; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di cancelliere principale.

Le prime tre qualifiche della carriera degli assistenti commerciali

indicate nell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di assistente commerciale; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di assistente commerciale principale.

La dotazione organica delle singole qualifiche contemplate nei predetti articoli e' stabilita nelle seguenti percentuali nella dotazione complessiva del relativo ruolo organico: cancelliere capo e assistente commerciale capo, dieci per cento, cancelliere principale e assistente principale, quarantacinque per cento; cancelliere e assistente commerciale, quarantacinque per cento.

Ai fini della determinazione della dotazione organica non si tiene conto del personale nella speciale posizione di soprannumero di cui alla legge 17 luglio 1970, n. 569.

L'ultimo comma dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Gli impiegati di cancelleria occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".

Fino alla revisione della tabella di cui al penultimo comma dell'art. 46, si applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. Durante il suddetto periodo, i posti di cancelliere capo di prima classe presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite di cinque; i posti di cancelliere capo non oltre il limite di quindici; i posti di cancelliere principale non oltre il limite di venti cinque.

L'ultimo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Gli impiegati della carriera degli assistenti commerciali occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".

Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46, si applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti.

Durante il suddetto periodo, i posti di assistente commerciale capo di prima classe presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite di due; i posti di assistente commerciale capo non oltre il limite di tre; i posti di assistente commerciale principale non oltre il limite di quattro.

L'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Art. 122. (Promozioni). - I posti disponibili nelle qualifiche di cancelliere principale e di assistente commerciale principale, detratti quelli riservati alla nomina di personale della carriera esecutiva, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in numero pari ai due quinti dell'organico della qualifica, abbiano partecipato ai corsi di cui al secondo comma dell'articolo 121, abbiano prestato servizio nel corso della carriera per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica di cancelliere o di assistente commerciale.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Allo scrutinio per la promozione a cancelliere capo e assistente commerciale capo sono ammessi rispettivamente i cancellieri principali e gli assistenti commerciali principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla meta' dell'organico della qualifica, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ed abbiano prestato servizio all'estero, nel corso della carriera, per non meno di sei anni, di cui almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento.

Le promozioni predette sono effettuate per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio

per merito assoluto. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto".

Per la nomina alla qualifica intermedia delle carriere di concetto del Ministero degli affari esteri si applica il disposto dell'art. 21 del presente decreto.

Al personale delle carriere di concetto del Ministero degli affari esteri si applica il disposto degli articoli 18, comma quarto e quinto, 39, 41, 42, 132, comma primo, 133, 134, 135, 142, 146, 148, 150, comma terzo, del presente decreto.

Art. 50.

(Carriera esecutiva)

Le prime tre qualifiche della carriera esecutiva indicate dall'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di coadiutore; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di coadiutore principale. La qualifica di esperto per i servizi tecnici e' mutata in quella di coadiutore superiore.

Il secondo comma dell'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Gli impiegati della carriera esecutiva occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".

Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46 si applicano le norme del precedente ordinamento, tenuto conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. Durante il suddetto periodo i posti di archivista capo e quelli di primo archivista presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati rispettivamente oltre il limite di quindici e di trenta.

L'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Art. 127 (Promozioni). - I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, detratti quelli riservati alla nomina di personale della carriera ausiliaria e di operai, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari al terzo dell'organico della qualifica, abbiano prestato servizio nel corso della carriera per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero abbiano partecipato al corso di cui al secondo comma dell'art. 126 ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore sono conferiti per meta' mediante scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali dello stesso ruolo che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque anni di effettivo servizio ed abbiano prestato servizio all'estero nel corso della carriera per non meno di otto anni, di cui almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento".

Per la nomina a coadiutore principale degli impiegati delle carriere ausiliarie e degli operai del Ministero degli affari esteri si applica il disposto dell'art. 27 del presente decreto.

Si applica al personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri il disposto degli articoli 23, escluso il terzo comma, 39, 40, comma quarto, 41, 42, 43, 44, 133, 134, 135, 145, 148 e 150 comma terzo.

Art. 51.

(Carriere ausiliarie)

Le prime tre qualifiche della carriera ausiliaria indicate nell'art. 129, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di commesso; la quarta e quinta qualifica della carriera stessa sono unificate nella qualifica di commesso capo.

Le qualifiche di agente tecnico capo e di agente tecnico di cui all'art. 129, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono mutate in quelle di autista capo (equiparato a capo autorimessa) ed autista.

I commi dal secondo al sesto dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

"I posti disponibili nella qualifica di commesso capo e di autista capo sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi e gli agenti tecnici che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Gli impiegati delle carriere ausiliarie possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici all'estero per un periodo non superiore a cinque anni ed entro un limite massimo complessivo fissato dal regolamento, sempre che abbiano compiuto tre anni di servizio presso l'amministrazione centrale. Dopo un periodo di servizio all'estero non possono essere nuovamente destinati se non dopo un periodo di almeno tre anni di servizio al Ministero.

Gli impiegati delle carriere ausiliarie occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".

Si applica al personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri il disposto degli articoli 29, 30, 31, 39, 40, comma quarto, 41, 42, 44, 132, comma primo, 133, 134, 135, del presente decreto.

Art. 52.

(Ruoli e qualifiche speciali)

Le prime due qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica, indicate nell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di esperto nella ricerca storico-diplomatica. Nel quarto comma del medesimo art. 132 sono soppresse, nelle lettere a) e b), rispettivamente le parole "con qualifica non inferiore a direttore di seconda classe" e "con qualifica non inferiore a bibliotecario di prima classe".

Nel quinto comma dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono soppresse, nella lettera a), le parole "con qualifica non inferiore a bibliotecario di prima classe".

Le prime tre qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere indicate nell'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di esperto in lingue estere. Il quarto comma del medesimo art. 135 è sostituito dal seguente: "Le promozioni ad esperto di prima classe e ad esperto capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi rispettivamente gli esperti con almeno tre anni nell'ultima classe di stipendio della qualifica e gli esperti di prima classe che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 96 del presente decreto".

E' abrogato l'art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il ruolo degli ingegneri architetti e' soppresso.

Le prime tre qualifiche nel ruolo di concetto degli interpreti, indicate nell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate in quella di interprete. La quarta e la quinta qualifica sono unificate in quella di interprete principale. Il quinto comma del medesimo art. 138 e' sostituito dal seguente:

"Le promozioni ad interprete principale sono conferite per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli interpreti che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Le

promozioni ad interprete capo sono conferite per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli interpreti principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla meta' dell'organico della qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto".

Nell'ultimo comma dell'art. 135 e dell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "di consigliere di prima classe" sono sostituite dalle seguenti: "del consigliere alla seconda classe di stipendio".

Le prime tre qualifiche del ruolo di concetto dei periti tecnici, indicate nell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate in quella di perito tecnico. La quarta e quinta qualifica dello stesso ruolo sono unificate in quella di perito tecnico principale.

Il terzo comma dell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e' sostituito dal seguente:

"I periti tecnici occupano all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".

L'ultimo comma del predetto art. 139 e' sostituito dal seguente:

"Le promozioni a perito tecnico principale sono conferite per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i periti tecnici che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni a perito tecnico capo sono conferite per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i periti tecnici principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla meta dell'organico della qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto".

Sono abrogati l'art. 141 ed il comma nono dell'articolo 254 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Sezione III

MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 53.

(Carriere degli Archivi di Stato)

Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di direttore, gli archivisti di Stato devono essere in possesso, oltre che degli altri requisiti prescritti, del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica, rilasciato dalle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Detto diploma deve essere altresì posseduto dagli impiegati della carriera di concetto degli Archivi di Stato, che a norma dell'art. 16 partecipano al concorso per il conseguimento della qualifica di direttore.

Le qualifiche di sovrintendente - direttore capo di 2ª classe e di ispettore generale si conseguono con le modalita' previste rispettivamente dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'anzianita' di servizio di cui all'art. 51 e' elevata di due anni; si osserva, in quanto applicabile, il disposto di cui all'art. 139, comma primo del presente decreto.

La lettera a) del primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e' modificata come segue:

"a) esercitare, per il personale appartenente alla Amministrazione degli archivi di Stato, le attribuzioni che il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conferisce al consiglio di amministrazione per il

personale. Nell'esercizio di tali attribuzioni la giunta e' interrata da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalita' previste dall'art. 146 del citato testo unico, modificato dagli articoli 7 delle leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775".

Art. 54.

(Carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno)

Agli impiegati che, anteriormente all'11 gennaio 1967, siano stati nominati mediante pubblici concorsi nel ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, gia' ruolo organico dei segretari di polizia dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e' riconosciuta, ai fini della promozione alla qualifica di segretario principale del predetto ruolo, un'anzianita' di anni quattro in aggiunta a quella effettivamente maturata.

La disposizione di cui al precedente comma e' applicabile, qualora piu' favorevole, anche agli impiegati previsti dall'art. 12, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116.

Restano ferme, per il conferimento dei posti della qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno che si siano resi o si rendano disponibili entro il 10 gennaio 1972, le disposizioni dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116.

Per la predetta carriera resta sospesa, fino al 10 gennaio 1972, l'applicazione dell'art. 21 del presente decreto.

Art. 55.

(Carriere esecutive dell'Amministrazione civile)

Le promozioni a capo dell'ufficio crittografico, dell'ufficio telegrafico e cifra e dell'ufficio della biblioteca, si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno tre anni di anzianita' nella qualifica inferiore.

Art. 56.

(Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

In sostituzione dell'organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituite le carriere dei capi reparto e capi squadra, e dei vigili, con una dotazione organica pari, rispettivamente, al quarantacinque ed al cinquantacinque per cento del predetto organico. Tali carriere sono ordinate come appresso:

a) Carriera dei capi reparto e capi squadra:

Qualifica	Posti
Capo reparto	15% del ruolo organico
Vice capo reparto.	40% del ruolo organico
Capo squadra	45% del ruolo organico
Totale	100%

b) Carriera dei vigili:

Qualifica	Posti
Vigile.	100% del ruolo organico

Il passaggio alla carriera dei capi reparto e capi squadra si consegue nel limite di due quinti dei posti disponibili mediante concorso per esame e per i restanti tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i vigili che abbiano compiuto rispettivamente quattro e sette anni di anzianita' nella carriera. Ai

vigili che passano nella carriera superiore e' attribuito nella qualifica di capo squadra la classe di stipendio immediatamente superiore a quella in godimento all'atto del passaggio.

La promozione a vice capo reparto e a capo reparto si consegue per meta' dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore che abbiano compiuto nella medesima quattro anni di effettivo servizio.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Nella prima applicazione del presente decreto i marescialli di prima classe ed i marescialli di seconda classe sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di capo reparto e di vice capo reparto, conservando nelle medesime l'anzianita' riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni; i marescialli di terza classe nella qualifica di capo squadra al parametro 188 conservando l'intera anzianita' riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni aumentata di cinque anni; i brigadieri con piu' di tre anni di anzianita' complessiva nei gradi di brigadiere e di vice brigadiere, nella qualifica di capo squadra al parametro 188 conservando la anzianita' riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni ridotta di tre anni; i brigadieri con meno di tre anni di anzianita' complessiva nei gradi di brigadiere e vice brigadiere nella qualifica di capo squadra al parametro 173 conservando l'intera anzianita' riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; i vice brigadieri nella qualifica di capo squadra al parametro 173 conservando l'intera anzianita' riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; il vigile scelto nella qualifica di vigile al parametro 165 conservando l'intera anzianita' riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; il vigile nella stessa qualifica di vigile al parametro 120 se con anzianita' inferiore a due anni ed al parametro 140 se con anzianita' superiore, conservando l'intera anzianita' riconosciuta dalle precedenti disposizioni; il vigile con oltre sei anni di anzianita' e' inquadrato direttamente nel parametro 165 conservando la intera anzianita' riconosciuta dalle precedenti disposizioni.

Ai vigili ed ai vigili scelti attualmente in servizio all'atto della promozione a capo squadra e' conferito direttamente il parametro 173.

Al personale attualmente in servizio temporaneo sara' riconosciuta, all'atto della nomina a vigile permanente, la valutazione del servizio prestato nella posizione di temporaneo con i limiti e le modalita' di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Il personale medesimo all'atto della promozione a capo squadra consegue il parametro 173.

Gli esami per la promozione a vice brigadiere ed a maresciallo di terza classe in via di espletamento saranno portati a termine, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano gia' state iniziate le prove scritte.

I vigili vincitori del concorso a vice brigadiere sono collocati nella qualifica di capo squadra, attribuendo nella seconda classe di stipendio la anzianita' riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti al 30 giugno 1970.

Gli estranei vincitori del concorso di cui alla lettera a) dell'art. 29 della legge 16 maggio 1961, n. 469, saranno nominati allievi capo squadra con l'attribuzione del parametro, 143, a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria, e capi squadra alla fine del corso previsto dagli articoli 33 e 34 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

I vincitori del concorso a maresciallo di terza classe saranno inquadrati, a decorrere dal 1 luglio 1970, subito dopo gli attuali marescialli, nella qualifica di capo squadra attribuendo nella terza classe di stipendio l'anzianita' riconosciuta nel grado di brigadiere.

Il periodo minimo di permanenza nella qualifica di vice capo reparto per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a capo

reparto e' ridotta a due anni per gli attuali marescialli di seconda e terza classe e per i vincitori del concorso di cui al comma precedente.

Sezione IV

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Art. 57.

(Ruolo ispettivo tecnico industriale e agrario)

La nomina in prova alla qualifica di ispettore del ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario si consegue mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi coloro che siano muniti del diploma di laurea in ingegneria o in scienze agrarie e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

Il bando stabilisce per quale delle due specializzazioni e' indetto il concorso.

Agli impiegati iscritti nel ruolo alla data dalla quale ha effetto il presente decreto e' attribuito lo stipendio corrispondente all'ex coefficiente in godimento, conservando nello stesso l'anzianita' maturata con l'ex coefficiente.

Art. 58.

(Carriera di concetto del personale di educazione addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni)

Il personale della carriera di concetto del ruolo di rieducazione assume le seguenti qualifiche in sostituzione di quelle a fianco di ciascuna indicata:

educatore capo	censore dirigente di prima classe;
	/ censore dirigente di seconda classe;
educatore principale <	\ censore;
	/ primo educatore;
educatore..... <	educatore;
	\ educatore aggiunto.

Art. 59.

(Coadiutori dattilografi giudiziari)

Fino alla revisione dei ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni, il personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari svolge anche le mansioni indicate nell'art. 24, comma primo, del presente decreto.

Art. 60.

(Carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia)

Al personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia si applicano le norme del presente decreto, fermo restando il disposto di cui all'art. 203 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.

Sezione V

MINISTERO DELLE FINANZE

Art. 61.

(Carriera direttiva dell'amministrazione centrale)

L'art. 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' abrogato.

Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio per il conseguimento della seconda classe di stipendio nella qualifica di consigliere e per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a direttore di sezione nei confronti degli impiegati della carriera

direttiva del personale amministrativo dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che conseguiranno la nomina nel ruolo successivamente a seguito di concorsi indetti alla data predetta, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1961, n. 712, salvo il disposto di cui al comma terzo del precedente art. 41.

Art. 62.

(Capo ufficio cifra e telegrafo)

L'art. 258 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:

"Art. 258 (Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo). - La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze e' conferita, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera".

Art. 63.

(Cassieri degli uffici del registro)

Il primo comma dell'art. 266 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, un terzo dei posti messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei cassieri e riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro in possesso dello specifico titolo di studio prescritto per l'accesso al predetto ruolo".

Art. 64.

(Carriera esecutiva del personale tecnico del catasto e dei servizi tecnici erariali)

E' abrogato l'art. 259 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 65.

(Carriere esecutive delle dogane e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione)

E' abrogato l'art. 260 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 66.

(Commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei bollatori delle tasse e imposte indirette sugli affari)

Alle carriere dei commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei bollatori delle tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano le norme relative alle carriere ausiliarie tecniche.

Art. 67.

(Limiti di applicabilita')

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale del Ministero delle finanze sino a quando non saranno emanate nuove disposizioni con esse incompatibili, in attuazione della riforma tributaria.

Sezione VI

MINISTERO DEL TESORO

Art. 68.

(Amministrazione del tesoro - Personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con sistemi elettronici)

Al personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con sistemi elettronici dell'Amministrazione del tesoro, con funzioni di direzione, analisi e programmazione, nonche' agli operatori degli apparati in dotazione ai centri meccanografici ed elettronici, formalmente istituiti, spetta il trattamento giuridico

ed economico del personale tecnico.

I contingenti del personale che svolge le funzioni di cui al precedente comma da data anteriore al 1 luglio 1970 sono trasformati in autonomi ruoli organici con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 132.

L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli e' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 69.

(Ordinamenti delle carriere direttive della scuola dell'arte della medaglia e del sanitario della Zecca)

Restano fermi gli ordinamenti della carriera direttiva della scuola dell'arte della medaglia e di quella del sanitario della Zecca istituita con l'art. 3 della legge 6 aprile 1968, n. 309.

Art. 70.

(Incisori della Zecca)

L'ordinamento e la dotazione organica della carriera di concetto degli incisori della Zecca sono stabiliti come segue:

Qualifiche.	Posti
Incisore capo (equiparato a perito capo).	2
Incisore principale (equiparato a perito principale).	5
Incisore (equiparato a perito).	4
Totale	11

I posti di incisore e di incisore capo sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esperimento per l'ammissione ai quali non e' chiesto il possesso di titoli di studio.

Il limite massimo di eta' per l'ammissione al concorso per la nomina a incisore capo e' stabilito in quarantacinque anni.

Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano la qualifica di incisore principale conseguono la promozione alla qualifica di incisore capo secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

Art. 71.

(Ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca)

E' istituito il ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca, detraendo le corrispondenti unita' dalla dotazione organica del ruolo della carriera esecutiva del personale delle direzioni provinciali del tesoro, con le seguenti qualifiche e dotazioni:

Qualifiche.	Posti
Coadiutore tecnico superiore.	2
Coadiutore tecnico principale	7
Coadiutore tecnico.	7
Totale	16

I coadiutori tecnici espletano mansioni di assistente del laboratorio chimico del servizio sanitario e del servizio tecnico nonche' di collaborazione in genere in compiti di carattere tecnico.

In sede di prima applicazione, un quarto dei posti disponibili nel ruolo sono conferiti mediante concorso riservato per esame consistente in una prova pratica, prescindendo dal titolo di studio, agli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria nonche' agli operai che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni a mansioni esecutive di carattere tecnico.

Art. 72.
(Commissari di leva)

Restano salve le speciali disposizioni che concernono il personale del ruolo dei commissari di leva.

Art. 73.
(Cancellieri della giustizia militare)

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2397 e successive modificazioni, ai gradi di capitano, tenente e sottotenente del ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare corrisponde la qualifica di cancelliere, rispettivamente alla terza, seconda e prima classe di stipendio, del ruolo della carriera di concetto dei cancellieri della giustizia militare.

Art. 74.
(Personale del servizio dei fari e segnalamento marittimo)

La carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo e' ordinata come segue:

Qualifiche.	Posti
Tecnico capo dei fari	220
Tecnico dei fari.	330
Totale.	550

I posti disponibili nella qualifica di tecnico capo sono conferiti per un terzo mediante scrutinio per merito comparativo e per due terzi mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i tecnici che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

I tecnici capi ed i tecnici, se riconosciuti permanentemente non idonei alle mansioni della propria carriera a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, possono essere utilizzati in mansioni di ufficio.

Art. 75.
(Carriere esecutive tecniche)

I ruoli degli assistenti e quello dei disegnatori restituitisti e calcolatori delle carriere esecutive tecniche di cui alle tabelle numeri 41, 44, 45, 47, 48, 49 e 50 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, assumono la denominazione di ruoli dei capi tecnici delle rispettive specializzazioni.

Sezione VIII
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 76.
(Carriere ausiliarie delle soprintendenze ed istituti delle antichita' e delle arti)

In sostituzione della carriera ausiliaria dei custodi e guardie notturne sono istituite la carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici e la carriera ausiliaria dei custodi e delle guardie notturne.

La dotazione complessiva dei singoli ruoli e' pari, rispettivamente, al quindici e all'ottantacinque per cento del soppresso ruolo dei custodi e delle guardie notturne.

La dotazione organica delle singole qualifiche e' determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 29.

L'inquadramento nei ruoli e' effettuato, con l'osservanza del disposto di cui al secondo comma dell'articolo 133, a scelta del consiglio di amministrazione tenuto conto delle mansioni prevalentemente svolte.

Art. 77.
(Carriera esecutiva tecnica dell'istituto di patologia del libro)

La carriera esecutiva tecnica dei fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori e cartai e' ordinata come segue:

Qualifiche.	Posti
Assistente superiore.	2
Assistente	16
Totale	18

La promozione ad assistente superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli assistenti con almeno quindici anni di effettivo servizio nel ruolo.

Art. 78.

(Carriera di concetto dei tecnici delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici)

Le carriere di concetto dei tecnici coadiutori, dei calcolatori degli osservatori astronomici, dei tecnici degli uffici tecnici universitari, dei tecnici coadiutori degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici e dei tecnici terapisti sono cosi' ordinate:

Qualifiche	Posti
---	---
Tecnico coadiutore capo, \	
Calcolatore capo, tecnico capo, \	dieci per cento del
Tecnico dietista capo, tecnico >	rispettivo ruolo
ortottico capo e tecnico /	
terapista capo; /	

Tecnico coadiutore, calcolatore, \	
tecnico, tecnico dietista, tecni- >	novanta per cento
co ortottico e tecnico terapista /	del rispettivo ruolo

La promozione alla qualifica di tecnico coadiutore capo, o equiparate, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

Art. 79.

(Carriera di concetto delle ostetriche)

La carriera di concetto delle ostetriche dell'amministrazione universitaria e' ordinata come segue:

Qualifiche.	Posti
Ostetrica capo	30
Ostetrica	270
Totale.	300

La promozione alla qualifica di ostetrica capo si consegue mediante concorso per esami al quale sono ammesse le ostetriche con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera.

Art. 80.

(Carriere esecutive dei tecnici di radiologia medico, delle infermiere diplomate, delle infermiere abilitate e assistenti sanitarie visitatrici delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria).

Le carriere esecutive dei tecnici di radiologia medica, delle infermiere diplomate, delle infermiere abilitate a funzioni direttive e delle assistenti sanitarie visitatrici, sono ordinate come segue:

Qualifiche		Posti
---		---
Tecnico superiore di radiologia medica;\		
Infermiera capo sala;	\	dieci per cento del
Infermiera abilitata superiore o	>	rispettivo ruolo
assistente sanitaria visitatrice	/	
superiore.	/	
Tecnico di radiologia medica;	\	
Infermiera diplomata;	\	novanta per cento del
Infermiera abilitata o assistente	>	rispettivo ruolo
sanitaria visitatrice.	/	
	/	

La promozione alle qualifiche di tecnico superiore, ed equiparate, si consegue, per meta' dei posti mediante scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i tecnici di radiologia e qualifiche equiparate con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 81.

(Carriere di concetto degli istituti di istruzione secondaria ed artistica)

Le carriere di concetto dei segretari, dei segretari economi, dei segretari ragionieri economi, dei censori di disciplina, degli economi, dei ragionieri economi, degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, degli istituti e scuole d'arte, degli istituti tecnici e professionali, della scuola media, dei convitti annessi agli istituti tecnici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e licei artistici annessi, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, dei convitti nazionali ed educandati femminili, e delle altre scuole ed istituti speciali sono cosi' ordinate:

Qualifiche		Posti
---		---
	/	dieci per cento del
Segretario capo ed equiparate <	\	rispettivo ruolo
	/	
Segretario ed equiparate. . . <	\	novanta per cento del
	\	rispettivo ruolo

I posti disponibili nella qualifica di segretario capo, od equiparate, sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 82.

(Carriere esecutive degli istituti di istruzione secondaria ed artistica)

Le carriere esecutive degli applicati di segreteria, degli addetti di segreteria, degli aiutanti tecnici, dei magazzinieri, degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, degli istituti tecnici e professionali, della scuola media, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e annessi licei artistici, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, degli istituti e scuole d'arte e delle altre scuole ed istituti speciali sono ordinate come segue:

Qualifiche		Posti
---		---
Applicato superiore ed equiparate	/	dieci per cento del
	<	rispettivo ruolo
	\	
	/	novanta per cento del
Applicato ed equiparate..	<	rispettivo ruolo
	\	

I posti disponibili nella qualifica di applicato superiore, o equiparate, sono conferiti per meta' mediante Scrutinio per merito comparativo e per meta' mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 83.

(Carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e di danza)

Alla carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e di danza si applica il trattamento giuridico ed economico delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato.

Art. 84.

(Nomina ad ispettore centrale dell'istruzione elementare)

Alla lettera b) del secondo comma dell'art. 276 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse le seguenti parole: "equiparata, per il trattamento economico a quella di segretario principale".

Art. 85.

(Limiti di applicabilita)

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale non insegnante delle scuole di istruzione secondaria ed artistica sino a quando non saranno emanate nuove disposizioni con esse incompatibili, ad integrazione del relativo stato giuridico.

Sezione IX

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 86.

(Personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria)

Le carriere del personale dei ruoli dei direttori, dei direttori di sezione e degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di

sperimentazione agraria, anche non liberi docenti, si sviluppano per classi di stipendio secondo le norme relative, rispettivamente, alle carriere dei professori, dei professori aggregati e degli assistenti delle universita' ed alle valutazioni dei periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il tirocinio, in qualita' di borsista, di cui all'art. 52, lettera b), del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 e successive modificazioni.

Art. 87.

(Personale del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dell'alimentazione con funzioni direttive)

Al personale dei servizi dell'alimentazione il quale, assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 1945 in qualita' di esperto con funzioni di carattere direttivo, sia stato inquadrato nel ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dei servizi dell'alimentazione ai sensi della legge 6 marzo 1958, n. 199 ed abbia conservato le funzioni direttive ai sensi dell'art. 12 della suddetta legge n. 199, e' attribuito "ad personam" il trattamento economico relativo ai parametri 257, 307 e 387 in luogo rispettivamente di quello corrispondente agli ex coefficienti di stipendio 325, 402 e 500. Gli impiegati con parametro 387 che svolgono funzioni di capo compartimento conseguono, al compimento di otto anni di effettivo servizio senza demerito in tale funzione, il parametro di stipendio 530.

Art. 88.

(Personale tecnico addetto alla conduzione degli automezzi)

Le qualifiche di primo autista ed autista dei ruoli del personale addetto alla conduzione degli automezzi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono sostituite dall'unica qualifica di autista.

Si applicano le norme di cui agli articoli 134 e 135 del presente decreto.

Sezione X

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 89.

(Collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione)

Per i collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione i periodi minimi di effettivo servizio previsti negli articoli 26 e 28 per il conseguimento delle promozioni sono ridotti di due anni.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 come sostituiti dall'art. 1 della legge 10 gennaio 1968, n. 8.

Art. 90.

(Carriere esecutive degli uffici del lavoro)

La tabella di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 951, e' sostituita dalla seguente:

a) Carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori:

Qualifiche.	Posti
Addetto superiore	126
Addetto principale.	567
Addetto	567
Totale.	1.260

b) Carriera del personale di archivio:

Qualifiche.	Posti
Coadiutore superiore	84
Coadiutore principale	378

Coadiutore.	378
Totale.	840

Nella carriera di cui al punto a) sono inquadrati, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, gli impiegati di cui alla soppressa tabella annessa alla legge 9 ottobre 1967, n. 951, sulla base delle funzioni svolte nel servizio di avviamento dei lavoratori e dei giudizi complessivi, in ogni caso non inferiori a buono, conseguiti nell'ultimo triennio, nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di qualifica e di carriera posseduta.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applica la riduzione di anzianita' prevista dall'articolo 89.

Art. 91.

(Personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro)

La tabella B allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, e' modificata come segue:

CARRIERA ESECUTIVA

a) Carriera degli addetti alla vigilanza:

Qualifiche	Posti
---	---
Addetto superiore.	103
Addetto principale.	463
Addetto	463
---	---
Totale	1.029

b) Carriera del personale d'archivio:

Qualifiche	Posti
---	---
Coadiutore superiore	69
Coadiuttore principale.	308
Coadiutore.	309
---	---
Totale.	686

Nella carriera di cui al punto a) sono inquadrati, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, gli impiegati di cui alla tabella b) allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sulla base delle funzioni svolte nel servizio della vigilanza e dei giudizi complessivi, in ogni caso non inferiori a buono, conseguiti nell'ultimo triennio nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di qualifica e di carriera posseduta.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applica la riduzione di anzianita' prevista dall'articolo 89.

Sono abrogati i commi quarto e successivi dell'art. 8 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Art. 92.

(Ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione)

Al personale, assunto prima del 16 maggio 1956 nella tabella C del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1948, n. 381, il quale abbia svolto per almeno un quinquennio le funzioni di vice direttore, di capo servizio degli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione o di capo sezione ministeriale, sono estese le norme dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dall'art. 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, su conforme parere del consiglio di amministrazione.

Agli stessi sono attribuiti rispettivamente i parametri di stipendio 257, 307 e 387 in corrispondenza degli ex coefficienti 325, 402 e 500 e, al compimento di quattro anni di effettivo servizio senza demerito col parametro 387, il parametro 426.

La determinazione del contingente del personale di cui ai commi precedenti e' stabilita ai sensi dell'art. 132, ultimo comma, del presente decreto.((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ha disposto (con l'art. 64, comma 3) che "Il personale contemplato nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia in godimento dello stipendio corrispondente ai parametri 387 e 426 e' inquadrato, in soprannumero, con effetto dalla data medesima, nella qualifica di direttore capo del ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella D annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, quale modificata dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1206".

Sezione XI
MINISTERO DELLA SANITA'

Art. 93.
(Guardie di sanita')

La carriera delle guardie di sanita' e' ordinata come segue:

Qualifiche.	Posti
Capo guardia.	180
Guardia	270
Totale.	450

I posti disponibili nella qualifica di capo guardia sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi le guardie che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 94.
(Carriere direttive tecniche)

La promozione alla qualifica di ricercatore aggiunto e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 15 del presente decreto.

Le promozioni alle qualifiche di ricercatore e di primo ricercatore rimangono disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Art. 95.
(Carriere ausiliarie tecniche)

Gli impiegati che attualmente rivestono la qualifica di sorvegliante tecnico capo e sorvegliante tecnico vengono inquadrati con la qualifica di sorvegliante tecnico capo.

Agli impiegati provenienti dalla qualifica attuale di sorvegliante tecnico capo e' attribuita, nella qualifica di inquadramento, la seconda classe di stipendio con l'anzianita' posseduta nella qualifica di provenienza.

CAPO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AZIENDE AUTONOME

Sezione I
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 96
(Carriere)

Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si distingue in:

- personale direttivo;
- personale degli uffici;
- personale dell'esercizio.

Ai ruoli ad esaurimento del personale dell'ex Azienda monopoli banane si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto.

Art. 97
(Carriere del personale direttivo)

Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine di cui alle tabelle I e II.

L'avanzamento nelle carriere direttive di cui alle precedenti tabelle III e IV e' disciplinato dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del presente decreto, relative al personale direttivo tecnico.

L'anzianita' di tre anni prevista dal primo comma dell'art. 139 e' ridotta a due anni.

Non si applica il disposto di cui all'ultimo comma del citato art. 139.

Art. 98.
(Carriere del personale degli uffici)

Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue:

TABELLA V

Carriera di concetto.

Qualifiche.	Posti
Interprete traduttore principale (equiparato a segretario principale).	3
Interprete traduttore (equiparato a segretario)	4
Totale.	7

TABELLA VI

Carriera esecutiva - Ruolo del personale di dattilografo

Qualifiche.	Posti
Dattilografo operatore elettrocontabile (equiparato a coadiutore principale).	125
Dattilografo (equiparato a coadiutore).	125

Totale. 250

TABELLA VII

Carriera ausiliaria

Qualifiche.	Posti
Commesso capo.	60
Commesso.	140
Totale.	200

Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del presente decreto concernenti l'avanzamento alle qualifiche corrispondenti od equiparate.

Art. 99.

(Carriere dell'esercizio)

Le carriere del personale dell'esercizio sono distinte come segue:

TABELLA VIII

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

TABELLA IX

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

TABELLA X

Qualifiche	Posti
----	---
Computista superiore	60
Computista principale	270
Computista.	270

Totale.600

TABELLA XI

Qualifiche	Posti
----	---
Agente di custodia	82
Agente di controllo	193

Totale	275

I posti disponibili nelle qualifiche di capo revisore ed equiparate, quelli disponibili nelle qualifiche di capo tecnico principale e computista principale, nonché quelli disponibili nella qualifica di agente di custodia sono conferiti agli impiegati della qualifica iniziale del relativo ruolo, o contingente, rispettivamente ai sensi degli articoli 20, 26 e 32; l'anzianità minima di servizio ivi prevista è stabilita in sette anni.

I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente amministrativo, e qualifiche equiparate, e quelli di capo tecnico superiore e di computista superiore sono conferiti agli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del relativo ruolo, o contingente, rispettivamente ai sensi degli articoli 22 e 28, ultimo comma.

Ai concorsi di passaggio alle qualifiche di capo revisore, ed equiparate, ed a quelle di capo tecnico principale e di computista principale sono ammessi, nei limiti, con le modalita' ed i requisiti di cui agli articoli 21 e 27, rispettivamente gli impiegati che rivestono le qualifiche terminale o intermedia delle carriere di cui alle tabelle IX e X e gli impiegati della tabella XI ed i capi operai, gli operai specializzati, gli operai qualificati e gli operai comuni.

Al concorso per la nomina a capo revisore sono ammessi altresì i dattilografi operatori elettrocontabili che, se sprovvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 100.

Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle E, F, G, H, I, L, M, annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, e' inquadrato con le qualifiche stabilite dagli articoli 98 e 99 secondo la corrispondenza appresso specificata:

-----> Parte di provvedimento in formato grafico <-----

Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di capo tecnico principale di prima classe precedono nell'ordine di ruolo della qualifica di capo tecnico superiore quelli che rivestivano la qualifica di capo tecnico principale. I primi conseguono la seconda classe dello stipendio previsto per la qualifica di capo tecnico superiore al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza ed in quella di inquadramento.

Art. 101.

(Limiti di eta' per l'ammissione agli impieghi)

Per l'ammissione agli impieghi nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si osservano i limiti di eta' previsti per le corrispondenti carriere dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sezione II

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE

Art. 102.

(Carriere)

Le carriere del personale dell'A.N.A.S. sono distinte come segue:

CARRIERE DIRETTIVE

TABELLA I

Qualifica	Posti
---	---
Direttore generale dell'A.N.A.S.	1

TABELLA II

Qualifiche	Posti
---	---
Direttore centrale amministrativo	1
Direttore centrale tecnico.	2

Totale.	3

TABELLA III

Ruolo del personale amministrativo

Qualifiche	Posti
---	---
Ispettore generale.	6
Ispettore capo e direttore di divisione.	14
Ispettore superiore e direttore di sezione . . . \	
Ispettore e consigliere. >	86
/	

Totale	106

TABELLA IV

Ruolo del personale tecnico

Qualifiche	Posti
---	---
Ispettore generale e capo compartimento di 1 ^a classe.	16(*)
Capo compartimento di 2 ^a classe, ingegnere capo e ispettore capo.	22
Ingegnere superiore e ispettore superiore . . . \	
Ingegnere e ispettore >	162
/	

Totale.	200

(*)Di cui nove posti per la funzione di capo compartimento di prima classe.

CARRIERE DI CONCETTO

TABELLA V

Ruolo del personale amministrativo

Qualifiche	Posti
---	---
Segretario capo	8
Segretario principale.	36
Segretario	36

Totale	80

TABELLA VI

Ruolo dei geometri

Qualifiche	Posti
---	---
Geometra capo	44
Geometra principale.	198
Geometra	198

Totale	440

TABELLA VII

Ruolo dei disegnatori

Qualifiche	Posti
---	---
Disegnatore capo (equiparato a geometra capo)	5
Disegnatore principale (equiparato a geometra principale)	22
Disegnatore (equiparato a geometra)	23

Totale	50

TABELLA VIII

Ruolo dei ragionieri

Qualifiche	Posti
---	---
Ragioniere capo	7
Ragioniere principale.	34
Ragioniere	34

Totale	75

CARRIERE ESECUTIVE

TABELLA IX

Ruolo del personale tecnico

Qualifiche	Posti
---	---
Assistente superiore (equiparato a coadiutore superiore tecnico)	15
Assistente principale (equiparato a coadiutore principale tecnico).	65
Assistente (equiparato a coadiutore tecnico)	65

Totale	145

TABELLA X

Ruolo del personale d'archivio e copia

Qualifiche	Posti
---	---
Coadiutore superiore	48
Coadiutore principale	214
Coadiutore.	214

Totale	476

CARRIERE AUSILIARIE

TABELLA XI

Ruolo del personale addetto ai caselli delle autostrade

Qualifiche	Posti
---	---
Capo casellante (equiparato a commesso capo).	135
Casellante (equiparato a commesso).	315
---	---
Totale	450

TABELLA XII

Ruolo dei cantonieri stradali

Qualifiche	Posti
---	---
Capo cantoniere (equiparato a commesso capo).	1.780
Cantoniere (equiparato a commesso).	4.155
---	---
Totale	5.935

TABELLA XIII

Ruolo degli agenti tecnici

Qualifiche	Posti
---	---
Agente tecnico capo.	20
Agente tecnico	45
---	---
Totale	65

TABELLA XIV

Ruolo dei commessi

Qualifiche	Posti
---	---
Commesso capo.	44
Commesso.	102
---	---
Totale	146

Restano ferme le disposizioni che concernono la nomina alle qualifiche di cui alle tabelle I e II.

Le promozioni ed i passaggi di carriera per i ruoli di cui alle tabelle dalla III alla XIV sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del presente decreto concernenti l'avanzamento alle qualifiche corrispondenti od equiparate. La promozione ad ispettore superiore, o equiparato, del ruolo di cui alla tabella III e l'avanzamento a segretario principale sono disciplinati dalle disposizioni concernenti il corrispondente personale tecnico.

Sezione III

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 103.
(Carriere)

Le carriere del personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato sono ordinate come segue:

PERSONALE DIRETTIVO

Qualifiche	Posti
---	---
Direttore generale delle ferrovie dello Stato	1
Vice direttore generale	2

Totale.	3

Qualifiche	Posti
---	---
Direttore centrale di 1ª classe. \	
Direttore compartimentale di 1ª classe. >	
	/
Direttore centrale. \	
Direttore compartimentale. >	33
	/
Ispettore capo superiore.	195
Ispettore capo.	450
Ispettore principale. \	
Ispettore >	1.396
	/

Totale.	2.093(a)

(a) Di cui novecentonovantacinque posti per laureati in ingegneria e novantasette posti per laureati in medicina.

PERSONALE DEGLI UFFICI

Personale di concetto

Qualifiche	Posti
---	---
Segretario superiore di 1ª classe	711
Segretario superiore.	3.197
Segretario.	3.197

Totale.	7.105
Segretario tecnico superiore di 1ª classe	358
Segretario tecnico superiore.	1.613
Segretario tecnico.	1.613

Totale	3.584(a)
Disegnatore superiore di 1ª classe	30
Disegnatore superiore	135
Disegnatore	135

Totale.	300(a)
Revisore superiore di 1ª classe	180
Revisore superiore.	819

Totale	999(b)
Totale personale di concetto	11.988

(a) Nella prima applicazione del presente provvedimento la dotazione organica dei posti dei segretari tecnici e dei disegnatori deve considerarsi cumulativa.

(b) Ivi compresi i revisori capi a. p. ed i revisori principali a. p.

Personale esecutivo degli uffici

Qualifiche	Posti
---	---
Applicato capo.2.873
Applicato1.915
---	---
Totale	4.788
Applicato stenodattilografo capo.108
Applicato stenodattilografo.72
---	---
Totale180
Applicato tecnico capo.593
Applicato tecnico396
---	---
Totale.	989
Tecnico di radiologia capo21
Tecnico di radiologia.14
---	---
Totale	35

Qualifiche	Posti
---	---
Infermiere capo145
Infermiere97
---	---
Totale.	242(a)
Totale personale esecutivo degli uffici6.234

Personale ausiliario degli uffici

Qualifiche	Posti
---	---
Commesso capo	713(b)
Commesso.	1.665
---	---
Totale	2.378

(a) A carico di tale dotazione organica sono da considerare gli infermieri di 1ª classe a. p. e gli infermieri a. p.

(b) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di commesso a. p.

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

Dirigenti delle stazioni

Qualifiche	Posti
---	---
Movimentisti	
Capo stazione sovrintendente.	1.033
Capo stazione superiore	4.648
Capo stazione	4.649
---	---
Totale.	10.330

Gestionisti

Capo gestione sovrintendente.	655
Capo gestione superiore	2.947
Capo gestione	2.948

Totale	6.550(a)

Totale dirigenti delle stazioni.16.880

(a) Le assunzioni nella qualifica di Capo gestione da concorsi pubblici banditi anteriormente al 1 gennaio 1971 possono essere disposte con riferimento all'organico vigente ai 31 dicembre 1970 e in ogni caso entro il limite dei posti disponibili nella qualifica di assistente capo di stazione.

Personale esecutivo delle stazioni

Qualifiche	Posti
---	---
Assistenti	
Assistente capo di stazione	7.118
Assistente di stazione.	4.746

Totale	11.864(a)

Qualifiche	Posti
---	---
Manovratori	
Manovratore capo.	1.070
Primo manovratore	4.816
Manovratore	4.817

Totale.	10.703

Qualifiche	Posti
---	---
Deviatori	
Deviatore capo.	803
Primo deviatore	3.613
Deviatore	3.613

Totale	8.029

Ausiliari

Ausiliario di stazione.	4.723(b)
Totale personale esecutivo delle stazioni.	35.319

(a) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di aiutante a. p. e alunno d'ordine a. p.

(b) Ivi compresi i dipendenti che rivestono la qualifica di ausiliario di stazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Personale delle fermate

Qualifiche	Posti
---	---
Gestori	
Gestore capo.	381
Gestore di prima classe	1.716
Gestore	1.717

Totale 3.814

Ausiliari

Ausiliario di fermata 888

Totale del personale delle fermate 4.702

Dirigenti dei depositi del personale viaggiante

Qualifiche	Posti
---	---
Capo personale viaggiante sovrintendente99
Capo personale viaggia lite superiore444
Capo personale viaggiante445
---	---
Totale.	988

Controllori viaggianti

Qualifiche	Posti
---	---
Controllore viaggiante sovrintendente.	32
Controllore viaggiante superiore.144
Controllore viaggiante.144
---	---
Totale320

Personale dei treni

Qualifiche	Posti
---	---
Dirigente dei treni	
Capo treno.	6.981

Qualifiche	Posti
---	---
Personale esecutivo	
Conduuttore.	5.814(a)
Assistente viaggiante	2.485
Ausiliario viaggiante	1.700
---	---
Totale.	9.999

Totale del personale dei treni 16.980

(a) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di conduttore principale a. p.

Dirigenti dei depositi locomotive

Qualifiche	Posti
---	---
Capo deposito sovrintendente	79
Capo deposito superiore	355
Capo deposito	356
---	---
Totale.790

Personale di macchina

Qualifiche	Posti
---	---
Dirigenti di macchina	
Macchinista.	11.388
Personale esecutivo	
Macchinista T.M..	2.340
Aiuto macchinista.	10.634
Aiuto macchinista T.M..	663
---	---
Totale del personale di macchina	25.025

Dirigenti della linea

Qualifiche	Posti
---	---
Capo tecnico superiore della linea.	171
Capo tecnico della linea.	399
---	---
Totale	570

Personale esecutivo della linea

Qualifiche	Posti
---	---
Operaio specializzato dell'armamento.	4.934
Operaio dell'armamento	11.511
---	---
Totale.	16.445

Personale di vigilanza

Qualifiche	Posti
---	---
Guardiano di 1ª classe.	2.494
Guardiano	5.485
---	---
Totale	7.979

Dirigenti tecnici

Qualifiche	Posti
---	---
Capo tecnico sovrintendente	351
Capo tecnico superiore.	1.580
Capo tecnico.	1.580
---	---
Totale	3.511

Tecnici I.E., verificatori e operai

Qualifiche	Posti
---	---
Tecnico I.E.. \	
Verificatore. >	3.493(a)
	/
Operaio specializzato.	15.717(b)
Operaio qualificato.	15.717
---	---
Totale	34.927

(a) Di cui 1203 tecnici I. E.

(b) Ivi compresi i dipendenti con la qualifica di sottocapo tecnico

a. p.

Autisti

Qualifiche	Posti
---	---
Autista533

Personale di manovalanza

Qualifiche	Posti
---	---
Capo squadra manovali	1.455
Manovale specializzato e ausiliario di magazzino.	6.744(a)
Manovale	8.767
---	---
Totale	16.966

(a) Ivi compresi i dipendenti con la qualifica di a. operaio a. p.

Ufficiali delle navi traghetti

Qualifiche	Posti
---	---
Ufficiale di coperta	
Comandante40
Primo ufficiale.40
Ufficiale navale36
---	---
Totale.116

Ufficiale di macchina

Direttore di macchina	40
Primo ufficiale di macchina	40
Ufficiale di macchina	32
---	---
Totale	112

Totale degli ufficiali delle navi traghetti 228

Personale di coperta e di macchina delle navi traghetti

Qualifiche	Posti
---	---
Personale di coperta	
Nostromo	38
Carpentiere.	23
Marinaio.	518
---	---
Totale.	579

Personale di macchina

Capo motorista38
Capo elettricista.38
Motorista	255
Elettricista91
Ingrassatore	33(a)
Carbonaio.	78

Totale.533

Totale del personale esecutivo di coperta e
di macchina delle navi traghetti.1.112

(a) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di fuochista a. p.

((9))-----
AGGIORNAMENTO (9)

La L. 1° giugno 1977, n. 276 ha disposto (con l'art. 2) che "In correlazione con la variazione di cui al precedente articolo 1, i contingenti di posti delle seguenti carriere del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive variazioni, sono modificati come segue:

PERSONALE DEGLI UFFICI

Variazioni in aumento:

PERSONALE DI CONCETTO	
Qualifiche	Posti
-----	-----
Segretario tecnico superiore di 1ª classe	22
Segretario tecnico superiore.	99
Segretario tecnico.	99
PERSONALE ESECUTIVO DEGLI UFFICI	
Qualifiche	Posti
-----	-----
Applicato tecnico capo.	71
Applicato tecnico	48
Totale variazioni in aumento.	339

Variazioni in diminuzione:

PERSONALE DI CONCETTO	
Qualifiche	Posti
-----	-----
Segretario superiore di la classe	1
Segretario superiore.	30
Segretario.	32
PERSONALE ESECUTIVO DEGLI UFFICI	
Qualifiche	Posti
-----	-----
Applicato	28
Totale variazioni in diminuzione.	91

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

Variazioni in aumento:

UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO

Ufficiali di coperta

Qualifiche	Posti
Comandante.	14
Primo ufficiale navale.	11
Ufficiale navale.	27

Ufficiali di macchina	
Qualifiche	Posti
Direttore di macchina	13
Primo ufficiale di macchina	12
Ufficiale di macchina	21

PERSONALE DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO

Personale di coperta	
Qualifiche	Posti
Nostromo.	11
Carpentiere	6
Marinaio.	120

Personale di macchina	
Qualifiche	Posti
Capo motorista.	11
Capo elettricista	12
Motorista	75
Elettricista.	27
Carbonaio	1
Totale variazioni in aumento.	361

Variazioni in diminuzione:

PERSONALE DI MANOVALANZA

Qualifiche	Posti
Manovale.	903".

La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che al presente articolo, "nella categoria del personale dell'esercizio, gruppo degli ufficiali delle navi traghetti, sono inseriti, nell'ordine, le seguenti qualifiche ed organici:

UFFICIALI MARCONISTI	
Qualifiche	Posti
Primo ufficiale marconista.	6
Ufficiale marconista.	12
Totale	18

In correlazione con la variazione di cui al comma precedente, il contingente di posti della qualifica di manovale e' ulteriormente ridotto di 33 unita'".

Art. 104.

(Modificazioni e integrazioni della legge 26 marzo 1958, n. 425)

Alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni.

Art. 1, penultimo comma. - E' sostituito dal seguente:

"Il personale dell'esercizio e' ripartito in sedici gruppi come risulta dalle tabelle annesse (allegato 3)".

Art. 9, comma primo. - E' sostituito dal seguente:

"I posti annualmente disponibili nelle qualifiche di applicato e commesso non possono essere messi a concorso quando vi sia personale esecutivo dell'esercizio di qualifica corrispondente o immediatamente superiore, che sia stato dichiarato fisicamente inidoneo alle mansioni della qualifica di appartenenza"

Art. 10, comma terzo. - Sono soppresse le parole:

"nonche' nella qualifica di interprete".

Art. 29. - E' sostituito dal seguente: "Art. 29 (Attribuzioni del personale esecutivo degli uffici). - Il personale esecutivo degli uffici disimpegna mansioni di archivio di protocollo, di registrazione e di copia, anche con utilizzazione di macchine, nonche' quelle ausiliarie delle professioni sanitarie e di aiuto al personale di concetto per la collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, adeguate al grado di cultura richiesto per l'ammissione in impiego, nei limiti e secondo i compiti previsti dai regolamenti ferroviari".

Art. 30, comma terzo. - E' soppresso.

Art. 63, comma settimo. - Sono soppresse le parole:

"e i capi telegrafisti".

Art. 67, commi primo e secondo. - Le parole "capo stazione superiore" sono sostituite dalle seguenti:

"capo stazione sovrintendente".

Comma terzo. - Sono soppresse le parole: "capo stazione superiore".

Art. 72. - E' sostituito dal seguente:

"Art. 72 (Sistemi di avanzamento). - Le promozioni entro i limiti dei posti disponibili nella qualifica cui si deve accedere ed in quelle ad essa superiori sono conferite a scelta, per merito comparativo, per merito assoluto o mediante concorso per esami, secondo le indicazioni contenute nella tabella annessa (allegato 12)".

Art. 78, comma sesto, modificato dall'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 668. - Le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a quella di segretario o equiparata; c) per il personale dell'esercizio una qualifica non inferiore a quella di capo stazione o equiparata".

Art. 126, comma quarto, modificato dall'art. 24 della legge 27 luglio 1967, n. 668. - Le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a segretario ed equiparata; c) per il personale dell'esercizio, una qualifica non inferiore a capo stazione od equiparata".

Art. 156, comma quarto, lettera a). - Sono soppresse le parole: "capo stazione superiore".

Comma sesto, lettera a). - Sono soppresse le parole: "segretario superiore e capo stazione superiore".

Art. 168, comma primo. - E' sostituito dal seguente:

"All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' o di servizio, puo' essere conferito il titolo ufficiale onorifico della qualifica immediatamente superiore al personale direttivo, al personale di concetto degli uffici e ai dirigenti dell'esercizio che siano ritenuti meritevoli in base ai criteri ed alle condizioni previste nell'art. 73".

((L'articolo 74, comma quarto, e' soppresso)).

Art. 105.

(Sostituzione di allegati alla legge 25 marzo 1958, n. 425)

Gli allegati 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti rispettivamente dai quadri n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 annessi al presente decreto.

Art. 106.

(Assunzione di nuove qualifiche)

Alla data di entrata in vigore del presente decreto i dipendenti in servizio nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, salvo le eccezioni previste, assumono la qualifica corrispondente a quella

rivestita in base alle indicazioni del quadro di equiparazione di cui al quadro n. 10 annesso al presente decreto.

Art. 107.

(Norme particolari)

Le disposizioni di cui agli articoli 21, 27, 36, 37, 41 e 42 della presente legge non si applicano al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 15, secondo comma, e 18 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265.

Art. 108.

(Norme di adeguamento)

Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, si provvederà, ove occorra, in relazione alle modifiche introdotte con il presente decreto, al coordinamento delle norme relative ai requisiti di ammissibilità agli scrutini e concorsi di promozione e di passaggio di carriera.

Art. 109.

(Variazione delle piante organiche)

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, all'art. 27 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e agli articoli 2 e 3 della legge 29 dicembre 1969, n. 1041, concernenti variazioni alle piante organiche.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono riassorbiti in occasione di aumenti conseguenti a variazioni di organico.

Art. 110.

(Norme di inquadramento)

Il personale delle carriere di concetto degli uffici e delle carriere dei dirigenti dell'esercizio che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestiva una qualifica corrispondente all'ex coefficiente 402 e' inquadrato nella qualifica terminale del rispettivo ruolo con effetti giuridici ed economici dal 1 luglio 1970 per coloro che alla data stessa rivestivano già la qualifica, o dalla data della promozione per coloro che hanno conseguito successivamente la qualifica stessa.

((Al personale di cui al precedente comma e' riconosciuta nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza)).

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli ufficiali delle navi traghetto che anteriormente alla data stessa rivestivano la qualifica di comandante o di direttore di macchina (ex coefficiente 357).

Art. 111.

(Disposizioni transitorie)

Le anzianità minime di servizio previste per la promozione alle qualifiche di segretario superiore di prima classe ed equiparate, di capo stazione sovrintendente ed equiparate, sono ridotte a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono rispettivamente la qualifica di segretario superiore ed equiparate, di capo stazione superiore ed equiparate nonché per coloro che conseguono dette qualifiche con gli avanzamenti per l'anno 1971.

Il personale direttivo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sarà ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore capo al compimento di otto anni e sei mesi nella carriera direttiva, ridotti a sei anni e sei mesi per il personale immesso nella carriera direttiva con la qualifica di ispettore di prima classe mediante concorso interno in base alle norme del precedente ordinamento.

Dette disposizioni si applicano anche a coloro che fruiscono della

norma di cui all'ultimo comma del presente articolo. A seconda che la data di compimento del periodo di anzianita' di carriera cada nel primo o nel secondo semestre, essa si intende riportata, agli effetti dell'ammissione allo scrutinio, al 31 dicembre dell'anno precedente o dell'anno corrente.

Agli scrutini di avanzamento alle qualifiche di comandante e di direttore di macchina per l'anno 1971 e' ammesso il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste rispettivamente la qualifica di ufficiale navale di 1^a classe e di ufficiale macchinista di 1^a classe con almeno tre anni di anzianita' nella qualifica.

Agli scrutini d'avanzamento a comandante ed a direttore di macchina dei successivi quattro anni sono ammessi rispettivamente i primi ufficiali navali ed i primi ufficiali di macchina a prescindere dall'anzianita' nella qualifica.

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di revisore principale o di revisore capo e' ammesso allo scrutinio d'avanzamento per merito comparativo a revisore superiore al compimento di sette anni complessivi di servizio nella carriera di concetto degli uffici e dei dirigenti d'esercizio.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' ammesso al passaggio alla qualifica di ispettore principale mediante concorso interno, nel limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti, allorché risulti rivestito della qualifica di segretario superiore ed equiparata, di capo stazione superiore ed equiparata.

Ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente comma e' richiesta l'anzianita' minima di 13 anni nella carriera del personale di concetto degli uffici o di quella dei dirigenti dell'esercizio ovvero complessivamente in entrambe le carriere.

Il personale rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto di una delle qualifiche del personale di concetto degli uffici o dei dirigenti dell'esercizio e ammesso al passaggio alla qualifica di Ispettore mediante concorso interno, nel limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti, allorché risulti in possesso dell'anzianita' di almeno nove anni in una delle predette carriere ovvero complessivamente in entrambe.

L'anzianita' minima di servizio per l'ammissione al concorso interno per motorista e' ridotta a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di carbonaio.

I posti disponibili nella qualifica di capo treno sono conferiti, nel limite del sessanta per cento, per merito comparativo al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di conduttore ed e' abilitato alla dirigenza convogli.

Il personale proveniente dalla soppressa qualifica di interprete superiore concorre all'avanzamento a capo gestione sovrintendente se in possesso della idoneita' alla dirigenza impianti.

Si prescinde da detto requisito per gli avanzamenti per l'anno 1971. Parimenti si prescinde dal possesso della prescritta idoneita' per l'avanzamento a capo gestione superiore, per l'anno 1971, nei confronti del personale proveniente dalle sopprese qualifiche di interprete principale e di interprete di 1^a classe.

Il personale della soppressa qualifica di frenatore potra' essere inquadrato nella qualifica di assistente viaggiante a condizione che consegua la prescritta abilitazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

In caso contrario sara' inquadrato nella qualifica di ausiliario viaggiante.

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercita le mansioni di tecnico di radiologia viene inquadrato, nei limiti dei posti disponibili, previo parere favorevole, del consiglio di amministrazione, nel ruolo dei tecnici di radiologia; Agli interessati e' attribuita nel nuovo ruolo

l'anzianita' decorrente dalla data di immissione nelle mansioni di tecnico di radiologia. *((L'inquadramento decorre dal 1 gennaio 1971 per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 1 luglio 1971, ai soli effetti giuridici, per il personale che sara' assunto in base al concorso bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 18155)).*

Nell'attuale ruolo degli infermieri ad esaurimento, il relativo personale conserva ad personam le qualifiche in quello rivestite ed e' ammesso a concorrere, nei limiti dei posti disponibili, nella qualifica di infermiere appartenente alla carriera esecutiva mediante concorso per esame e per titoli.

Ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di merito comparativo per la promozione ad infermiere capo, nei confronti del personale rivestito della qualifica di infermiere di prima classe alla data di entrata in vigore del presente decreto e' valutata l'anzianita' maturata in quest'ultima qualifica.

Il personale che, entro i 12 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato utilizzato alla guida di automezzi per almeno novanta giornate di effettivo servizio, concorre, nei limiti dei posti disponibili, su domanda da prodursi entro trenta giorni all'inquadramento nella qualifica di autista.

L'inquadramento avverra' secondo l'ordine di graduatoria formulata sulla base delle giornate di utilizzazione nell'ultimo biennio.

Il personale gia' rivestito di una delle sopresse qualifiche ad personam conserva, ai fini dell'avanzamento, il trattamento giuridico previsto dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'anzianita' minima prescritta per l'ammissione agli scrutini di avanzamento a commesso capo e' ridotta a sette, anni per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'anzianita' minima prescritta per l'ammissione agli scrutini d'avanzamento ad assistente capo di stazione e' ridotta a cinque per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quattro per il personale pervenuto dalla qualifica di assistente a quella di assistente di stazione mediante concorso interno.

Per coloro che all'entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora conseguito l'avanzamento o i cambi di qualifica ammessi da speciali norme legislative e regolamentari e tuttora in corso di attuazione o da concorsi interni gia' autorizzati ancora in via di svolgimento o da svolgere, i relativi provvedimenti sono da deliberarsi nelle preesistenti qualifiche in base alle quali si opera l'equiparazione di cui al precedente art. 106.

Sezione IV

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 112.

(Carriere)

Il personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni si distingue in:

- personale direttivo;
- personale degli uffici;
- personale dell'esercizio:
 - a) per i servizi postali e di telecomunicazione;
 - b) per gli uffici locali.

Restano fermi l'ordinamento delle carriere e le dotazioni organiche del personale insegnante ed assistente della Scuola superiore di telegrafia e di telefonia di cui alla legge 5 giugno 1954, n. 317.

Art. 113.

(Carriere del personale direttivo)

Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:

TABELLA I

Qualifica

--

Posti

--

Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni (a). .1

TABELLA II

Qualifica	Posti
--	--
Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni (a).1

TABELLA III

Qualifica	Posti
--	--
Direttore centrale e direttore compartimentale24 (b)

(a) Compete l'indennita' di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

(b) Di cui dieci con funzione di direttore centrale.

TABELLA IV

Ruolo del personale amministrativo

Qualifica	Posti
--	--
Ispettore generale, direttore provinciale ed equiparate.	47
Ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate.180
Ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate \	
Ispettore e consigliere	>. 1.050
	/ ---
Totale.1.277

((6b))

TABELLA V

Ruolo del personale tecnico delle telecomunicazioni

Qualifica	Posti
--	--
Ispettore generale, direttore di circolo delle costruzioni T.T. ed equiparate	13
Ispettore-capo, direttore di divisione ed equiparate	34
Ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate \	
Ispettore e consigliere	> 163
	/ ---
Totale.210

((6b))

TABELLA VI

Ruolo del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici

Qualifica	Posti
--	--
Ispettore generale e direttore di ufficio compartimentale . . .	5
Ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate	15
Ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate. \	
Ispettore e consigliere.	> 85
	/ ---
Totale.	105

((6b))

TABELLA VII

Ruolo del personale tecnico dei trasporti

Qualifica	Posti
--	--
Ispettore generale e direttore di ufficio compartimentale . .	1
Ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate.	4
Ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate. \	
Ispettore e consigliere.	> 24
	/ ---
Totale.	29

((6b))

Le promozioni nelle carriere direttive di cui alle tabelle IV, V, VI, VII, sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto, relative al personale direttivo tecnico. Al concorso per la nomina alle qualifiche di ispettore superiore ed equiparate sono ammessi, nei limiti, con le modalita' e i requisiti di cui al precedente art. 16, oltre che gli impiegati della carriera di concetto del personale degli uffici, anche quelli delle carriere dell'esercizio di cui alle successive tabelle XI, XII, XIII che rivestano la qualifica terminale o intermedia, nonche' gli impiegati di cui alla tabella XXII, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica se direttori di ufficio locale di gruppo C.

Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine alle qualifiche di cui alle tabelle I, II e III.

 AGGIORNAMENTO (6b)

La L. 12 agosto 1974, n. 370 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che "Le dotazioni uniche delle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive di cui alle tabelle IV, V, VI e VII dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, rideterminate ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono complessivamente ridotte di un numero di posti tale da mantenere immutata l'attuale spesa globale, tenuto conto delle variazioni di organico di cui ai precedenti commi".

Art. 114.

(Carriere del personale degli uffici)

Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue:

CARRIERA DI CONCETTO

((TABELLA VIII

QUALIFICHE	Numero postì dal 1 gennaio 1971	Numero postì dal 1 gennaio 1973	Numero postì dal 1 gennaio 1975
Segretario capo	63	63	110
Segretario principale . . .	(a) 662	662	662
Segretario.	378	473	662
Totale	1.103	1.198	1.434

(a) In corrispondenza dei posti di organico arretrati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.)

CARRIERA ESECUTIVA

TABELLA IX

Qualifiche	Posti
-----	---
Coadiutore superiore.	120
Coadiutore principale	540
Coadiutore.	540

Totale.	1.200

CARRIERA AUSILIARIA

TABELLA X

Qualifiche	Posti
-----	---
Commesso capo	330
Commesso.	770

Totale.	1.100

Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto concernenti le qualifiche corrispondenti; la promozione a segretario principale e' disciplinata dalle disposizioni relative al personale tecnico.

Ai concorsi per il passaggio alle qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale sono ammessi soltanto gli impiegati appartenenti, rispettivamente, ai ruoli di cui alle tabelle IX e X e gli operai.

Art. 115.

(Personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni)

Il personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni e' distinto come segue:

TABELLA XI

QUALIFICHE	Numero posti dal 1 gennaio 1971	Numero posti dal 1 gennaio 1973	Numero posti dal 1 gennaio 1975
Dirigente superiore di esercizio ed ispettore superiore di ragioneria.	314	314	550
Dirigente di esercizio, ispettore capo di ragioneria e revisore principale di esercizio	(a) 2.306	2.306	2.306
Revisore di esercizio	1.316	1.646	2.306
Totale	3.936	4.266	5.162

(a) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

TABELLA XII

QUALIFICHE	Numero posti dal 1 gennaio 1971	Numero posti dal 1 gennaio 1973	Numero posti dal 1 gennaio 1975
Perito capo	56	56	76
Perito principale	(a) 342	342	342
Perito.	252	282	342
Totale	650	680	760

(a) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

TABELLA XIII

QUALIFICHE	Numero posti dal 1 gennaio 1971	Numero posti dal 1 gennaio 1973	Numero posti dal 1 gennaio 1975
Geometra capo	53	53	105
Geometra principale	(a) 473	473	473
Geometra.	238	316	472

	-----	-----	-----
Totale . . .	764	842	1.050

(a) In corrispondenza dei posti di organico arretrati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

TABELLA XIV

Qualifiche	Posti
-----	---
Dirigente di ufficio.	3.063
Capo ufficio ed operatore principale di esercizio.	13.784 (a)
Operatore di esercizio	13.783

Totale	30.630

(4) (8a) ((11a))

Tabella XV

Qualifiche	Posti
-----	---
Dirigente radiotelegrafista e dirigente radioelettricista.....	61
Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista ed operatore tecnico principale.....	186(a)
Operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista.....	213

Totale.....	460

(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo Radiotelegrafista o capo radioelettricista e di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'articolo 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Tabella XVI

Qualifiche	Posti
-----	---
Dirigente di officina postelegrafica.....	161
Capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina postelegrafica.....	722(a)
Operatore tecnico di officina postelegrafica.....	722

Totale.....	1.605

(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo tecnico e di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'articolo 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

TABELLA XVII

Qualifiche	Posti
-----	---
Dirigente di officina di posta pneumatica	7
Capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina di posta pneumatica.	29(a)
Operatore tecnico di posta pneumatica.	30

Totale66

(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo ufficio, capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, capo tecnico di officina postelegrafica e capo tecnico di officina di posta pneumatica o di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'art. 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

TABELLA XVIII

Qualifiche	Posti
-----	---
Assistente superiore e disegnatore superiore	30
Assistente principale e disegnatore principale.	135
Assistente e disegnatore.	135

Totale.300

TABELLA XIX

Qualifiche	Posti
-----	---
Sorvegliante capo ed assimilate	4.202
Portalettere ed assimilate	25.212
Fattorino ed assimilate.	12.607

Totale.	42.021

(4) (8a) ((11a))

TABELLA XX

Qualifiche	Posti
-----	---
Sorvegliante capo di linea o impianto e apparecchiatore capo.	585
Guardafili principale e apparecchiatore principale.	3.507
Guardafili e apparecchiatore.	1.754

Totale.	5.846

TABELLA XXI

Qualifiche	Posti
-----	---
Sorvegliante capo trasporti e scambi.	422
Conducente principale e scambista principale.	2.534
Conducente e scambista.	1.267

Totale.	4.223

(4) (8a)

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 27 ottobre 1973, n. 674 ha disposto (con l'art. 1) che "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possono essere apportate una volta sola, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e della tabella XV dell'articolo 125 dello stesso decreto aumenti fino ad un massimo del quattro per cento".

AGGIORNAMENTO (8a)

Il D.P.R. 26 marzo 1974 (in G.U. 19/07/1974, n. 189) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e della tabella XV dell'art. 125 dello stesso decreto sono aumentate nella misura del quattro per cento e portate, rispettivamente, da posti 31.582, 42.576, 4.223 e 217 a posti 32.845, 44.279, 4.391 e 225".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "In conseguenza le dotazioni delle tabelle di cui ai precedenti commi sono le seguenti:

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA	
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	
	TABELLA XIV
Parte di provvedimento in formato grafico	
	TABELLA XIX
Parte di provvedimento in formato grafico	
	TABELLA XXI
Parte di provvedimento in formato grafico"	

AGGIORNAMENTO (11a)

Il D.P.C.M. 3 giugno 1976 (in G.U. 03/07/1976, n. 173) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le dotazioni organiche delle tabelle XIV e XIX, di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono aumentate nella misura, rispettivamente, del due e cinquantaquattro per cento e del tre e settantuno per cento e portate, rispettivamente, da posti n. 32.845 e n. 44.979 a posti n. 33.680 e n. 46.649".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le dotazioni delle tabelle XIV e XIX, di cui al precedente articolo, sono le seguenti:

	Tabella XIV
Parte di provvedimento in formato grafico	
	Tabella XIX
Parte di provvedimento in formato grafico"	
Art. 116.	
(Avanzamento)	

I posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore di esercizio sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i dirigenti di esercizio che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

I posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio, salvo quanto previsto dal successivo art. 117, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i revisori di esercizio che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica medesima, fermo restando il disposto dei precedenti articoli 41 e 42.

Tali periodi di anzianita' sono ridotti di due anni per gli impiegati dello stesso ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, muniti di diploma di laurea o titolo equipollente.

I posti disponibili nella qualifica di dirigente di ufficio sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i capi ufficio che abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque anni di effettivo servizio.

I posti disponibili nella qualifica di capo ufficio, salvo quanto previsto dal successivo art. 117, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli operatori di esercizio che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.

I posti disponibili nella qualifica di sorvegliante capo, ed assimilata, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i portalettere ed assimilati che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

I posti disponibili nella qualifica di portalettere, ed assimilata, sono conferiti mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i fattorini ed equiparati che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto dei precedenti articoli 41 e 42.

Le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XII e XIII di cui all'art. 115 sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo per le corrispondenti qualifiche; le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XV, XVI, XVII e XVIII sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto per le corrispondenti qualifiche; le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XX e XXI sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo per le corrispondenti qualifiche.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto:

Art. 117.

(Passaggi di ruolo)

Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio e' conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 115 con qualifica di dirigente di ufficio, di dirigente radio telegrafista e radio elettricista, di dirigente di officina postelegrafica, di dirigente di officina di posta pneumatica e di assistente superiore e disegnatore superiore, nonche' di capo ufficio, di capo radio telegrafista, di capo radio elettricista, di capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina postelegrafica, di capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina di posta pneumatica, di assistente principale e disegnatore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianita' se in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio.

Qualifiche di Inquadramento

TABELLA XI Dirigente superiore di esercizio e
 ispettore superiore di ragioneria
Dirigente di esercizio ed ispettore
 capo di ragioneria

Revisore di esercizio

TABELLA XII Perito capo
 Perito principale
 Perito

TABELLA XIII Geometra capo
 Geometra principale

Geometra

Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di capo ufficio e' conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 115 e gli operai appresso indicati:

- a) i sorveglianti capi ed assimilati;
- b) i portalettere, i fattorini, i guardafili principali, i guardafili, i conducenti principali, i conducenti e gli assimilati, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo;
- c) i capi operai e gli operai specializzati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianita' nel ruolo; gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianita' nel ruolo.

I periodi di anzianita' di servizio indicati nelle precedenti lettere b) e c) sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi di istituto. L'ammissione ai concorsi per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo di studio e' subordinata al giudizio favorevole della commissione centrale del personale che, a tal fine, tiene conto della qualita' del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si riferisce il concorso stesso.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo, terzo e quarto, si applicano anche per i passaggi alle qualifiche intermedie rispettivamente dei ruoli di cui alle tabelle XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII; il passaggio di ruolo e', peraltro, limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 16.

Art. 118.

(Norme di inquadramento)

Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U di cui all'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, e' inquadrato nelle qualifiche stabilite dall'art. 115, secondo la corrispondenza appresso specificata:

Parte di provvedimento in formato grafico

((1))

Gli impiegati di cui alla tabella G dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano una qualifica non superiore a segretario sono inquadrati, nella prima attivazione del presente decreto, nella nuova qualifica di segretario di cui alla tabella VIII dell'art. 114, a prescindere dalla disponibilita' di posti.

Dopo le prime promozioni alla qualifica di segretario principale in

attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, gli impiegati che hanno partecipato ai relativi scrutini, anche se promossi, sono ammessi a domanda agli scrutini di prima attuazione del presente decreto per la promozione a dirigente di esercizio di cui alla tabella XI dell'art. 115.

Gli impiegati che successivamente alle promozioni di cui ai precedenti commi rivestono la qualifica di segretario saranno inquadrati, con effetto dal 1 luglio 1970, nella qualifica di revisore di esercizio, nel limite dei posti disponibili, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 134 e nell'ordine del ruolo di provenienza salvo che non chiedano, entro sessanta giorni dalla data dello scrutinio per le prime promozioni a dirigente di esercizio, di rimanere nella predetta qualifica di segretario.

Gli impiegati che rivestivano la qualifica di capo ufficio superiore e quelli che rivestivano la qualifica di capo ufficio di 1ª classe sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nella qualifica di dirigente di ufficio; i primi hanno precedenza sui secondi.

Nella prima attuazione del presente decreto agli impiegati che rivestivano la qualifica di capo ufficio principale e di capo ufficio e' attribuito il trattamento economico relativo alla nuova qualifica di capo ufficio ed operatore principale, ferma restando, in via provvisoria, la distinzione nei due ruoli di cui alle tabelle L ed M dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27. Le prime promozioni alla qualifica di dirigente di ufficio sono conferite avuto riguardo al numero di posti fissato dal 1 gennaio 1971 per le predette tabelle L ed M dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27.

Dopo le promozioni di cui al precedente comma gli impiegati rimasti nelle qualifiche di capo ufficio principale e di capo ufficio saranno inseriti nella nuova qualifica di capo ufficio e operatore principale secondo la data di iscrizione in ruolo nelle predette qualifiche di provenienza.

I vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale n. 2261 del 27 giugno 1970 per la nomina alla qualifica di vice segretario del ruolo organico di cui alla tabella G dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, sono collocati nelle qualifiche di segretario e di revisore di esercizio secondo la preferenza da indicare, nell'ordine della graduatoria, e nei limiti dei posti disponibili in ciascuna di dette qualifiche.

 AGGIORNAMENTO (1)

La L. 14 agosto 1971, n. 736 ha disposto (con l'art. 5) che i quadri di corrispondenza stabiliti dall'articolo 118 per le tabelle XIX, XX e XXI devono intendersi, a tutti gli effetti, rettificati come segue:

QUALIFICHE DI INQUADRAMENTO

TABELLA XIX

Sorvegliante capo ed assimilati.
 Portalettere ed assimilati.
 Fattorino ed assimilati.

TABELLA XX

Sorvegliante capo di linea o impianto e apparecchiatore capo.
 Guardafili principale e apparecchiatore principale.
 Guardafili e apparecchiatore.

TABELLA XXI

Sorvegliante capo trasporti e scambi.
 Conducente principale e scambista principale.
 Conducente e scambista.

QUALIFICHE DI PROVENIENZA

(Allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27).

TABELLA S

Agente di esercizio superiore.
 Agente di esercizio di 1ª e 2ª classe.
 Agente di esercizio di 3ª classe e fattorino.

TABELLA T

Agente tecnico superiore.
 Agente tecnico di 1ª e 2ª classe.
 Agente tecnico di 3ª classe e allievo agente tecnico.

TABELLA U

Agente tecnico superiore.
 Agente tecnico di 1ª e 2ª classe.
 Agente tecnico di 3ª classe e allievo agente tecnico.

Art. 119.

(Personale dell'esercizio per gli uffici locali)

Il personale dell'esercizio per gli uffici locali e' distinto come segue:

TABELLA XXII (a)

Qualifiche	Posti
---	---
Direttore di ufficio locale di gruppo A	135
Direttore di ufficio locale di gruppo B	609
Direttore di ufficio locale di gruppo C	610
---	---
Totale.	1.354

 (a) Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, saranno variati i punti necessari per la classificazione degli uffici locali, previsti dall'art. 3 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, in relazione alle modifiche dell'organico di ciascuna qualifica apportate in applicazione della presente tabella. Ai sensi dell'art. 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con decreto del Ministro per le Poste e le telecomunicazioni saranno annualmente apportate all'organico complessivo della presente tabella ed alla dotazione organica di posti di ciascuna qualifica le necessarie variazioni in dipendenza delle modifiche nel numero di posti verificatesi sino al 31 dicembre di ogni anno, per la istituzione, soppressione variazione di classifica degli uffici locali, mantenendo tra le varie qualifiche i rapporti risultanti dalla presente tabella.

TABELLA XXIII (b)

Qualifiche	Posti
---	---
Direttore di ufficio locale di gruppo D	4.455
Direttore di ufficio locale di gruppo E	
ed operatore principale U.L.A.	20.048
Operatore U.L.A.	20.049
---	---

Totale44.552

(b) Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, saranno variati i punti necessari per la classificazione degli uffici locali e delle agenzie, previsti dall'art. 3 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, in relazione alle modifiche dell'organico delle qualifiche di direttore di ufficio locale apportate in applicazione della presente tabella.

Ai sensi dell'art. 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni saranno annualmente apportate all'organico complessivo della presente tabella ed alla dotazione organica di posti di ciascuna qualifica le necessarie variazioni in dipendenza delle modifiche nel numero di posti verificatesi sino al 31 dicembre di ogni anno, per la istituzione, soppressione, variazione di classifica degli uffici locali e delle agenzie, variazioni all'assegno del personale, mantenendo tra le varie qualifiche i rapporti risultanti dalla presente tabella.

A decorrere dal 1 gennaio 1971, la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E del quadro A del ruolo della carriera del personale esecutivo degli uffici locali e quella di primo ufficiale del quadro B del ruolo stesso sono unificate nella qualifica, con unica dotazione organica, di direttore di ufficio locale di gruppo E ed operatore principale, prevista dalla presente tabella. Nella qualifica stessa sono inseriti, senza tener conto del quadro di provenienza, i direttori di ufficio locale di gruppo E ed i primi ufficiali, secondo l'ordine di anzianita' determinato ai sensi del secondo comma dell'art. 15 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Essi conservano le anzianita' di carriera e di qualifica possedute.

Dalla stessa data del 1 gennaio 1971 e' soppresso il secondo comma dell'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Le norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, valgono anche per gli operatori principali U.L.A.

Gli operatori principali, oltre a svolgere le mansioni previste per gli operatori, coadiuvano i direttori di ufficio locale, anche nello svolgimento dell'azione di controllo, e possono essere incaricati della reggenza di uffici locali e della titolarita' o reggenza di agenzie.

TABELLA XXIV (c)

Qualifiche	Posti
---	---
Portalettere superiore ed assimilate2.612
Portalettere ed assimilate.15.671
Fattorino ed assimilate.7.835
---	---
Totale.26.118

(c) Ai sensi dell'art. 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni saranno annualmente apportate all'organico complessivo della presente tabella ed alla dotazione organica di posti di ciascuna qualifica le necessarie variazioni in dipendenza delle modifiche del numero di posti verificatesi sino al 31 dicembre di ogni anno per la istituzione, soppressione di posti e variazione all'assegno del personale della presente tabella, mantenendo fra le varie qualifiche i rapporti

risultanti dalla tabella medesima.

Art. 120.

(Avanzamento e passaggi di ruolo del personale U.L.A.)

Le promozioni a direttore di ufficio locale di gruppo A e B restano disciplinate dagli articoli 55 e 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C sono conferiti:

1) per un sesto dei posti disponibili mediante concorso per esame al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo D, nonché i direttori di ufficio locale di gruppo E e gli operatori principali U.L.A. con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e debbono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio;

2) per i restanti posti disponibili mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi a partecipare i direttori degli uffici locali di gruppo D ed E, e gli operatori principali U.L.A., in possesso del titolo di studio di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto, se direttori di ufficio locale di gruppo D, quattro anni di complessivo servizio nella qualifica stessa ed in quella di direttore di ufficio locale di gruppo E e operatori principali, e, se direttori di ufficio locale di gruppo E e operatori principali, otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

La norma di cui all'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 259, resta in vigore permanentemente, per il personale ivi contemplato, ai fini dell'ammissione al concorso previsto al numero 2) del presente articolo.

Non possono partecipare ai concorsi gli aspiranti che abbiano riportato nell'ultimo triennio, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

L'ammissione ai concorsi è subordinata al parere favorevole della Commissione centrale per gli uffici locali che a tal fine tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento e delle attitudini a svolgere le funzioni della qualifica da conferire.

Per l'espletamento e la definizione dei concorsi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 49 comma, ottavo, 50, 53 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Gli impiegati che cambiano ruolo mediante concorso per esami ai sensi del punto 1) del secondo comma conseguono le promozioni successive anche a prescindere dal titolo di studio.

I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore della stessa tabella, che abbiano compiuto nella stessa qualifica cinque anni di effettivo servizio.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E ed operatore principale U.L.A. sono conferiti:

1) per un sesto dei posti disponibili mediante concorso per esame al quale sono ammessi:

a) i portalettere superiori ed assimilati U.L.A.;

b) i portalettere ed i fattorini ed assimilati U.L.A. con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo.

Il periodo di anzianità indicato nella lettera b) è ridotto di quattro anni per i dipendenti in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi

d'istituto.

L'ammissione al concorso e' subordinata, per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo di studio, al giudizio favorevole della Commissione centrale U.L.A. che, a tal fine, tiene conto della qualita' del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si riferisce il concorso.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16;

2) per i restanti posti disponibili, una meta' mediante scrutinio per merito comparativo e una meta' mediante scrutinio per merito assoluto.

Agli scrutini sono ammessi gli operatori della stessa tabella che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.

I posti disponibili nella qualifica di portalettere superiore ed assimilati U.L.A. sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i portalettere ed assimilati U.L.A. che abbiano compiuto alla data dello scrutinio cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni alla qualifica di portalettere ed assimilati U.L.A. vengono conferite mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i fattorini ed assimilati U.L.A. che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica *((fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42))*.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Gli impiegati che cambiano ruolo mediante concorso per esami, ai sensi del punto 1) del decimo comma, conseguono le promozioni successive anche a prescindere dal titolo di studio.

Art. 121.

(Norme di inquadramento)

Il personale degli uffici locali e' inquadrato nelle qualifiche stabilite dall'art. 119, secondo la corrispondenza appresso specificata:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

((1))

 AGGIORNAMENTO (1)

La L. 14 agosto 1971, n. 736 ha disposto (con l'art. 5) che i quadri di corrispondenza stabiliti dall'articolo 121 per la tabella XXIV devono intendersi, a tutti gli effetti, rettificati come segue:

QUALIFICHE DI INQUADRAMENTO

TABELLA XXIV

Portalettere superiore ed assimilate.
 Portalettere ed assimilate.
 Fattorino ed assimilate.

QUALIFICHE DI PROVENIENZA

(Allegato II alla legge 11 febbraio 1970, n. 27).

TABELLA C

Agente superiore.
 Agente di 1^a e 2^a classe.
 Agente di 3^a classe e fattorino.

Sezione V

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 122.

(Carriere)

Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si

distingue in:

- personale direttivo;
- personale degli uffici;
- personale dell'esercizio.

Art. 123.

(Carriere del personale direttivo)

Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:

TABELLA I

Qualifica	Posti
---	---
Direttore dell'A.S.S.T. (a)	1

(a) Compete l'indennita' di cui all'art. 3 del regio decreto - legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

TABELLA II

Ruolo del personale amministrativo

Qualifiche	Posti
---	---
Direttore centrale.	4
Ispettore generale	12
Ispettore capo e direttore di divisione.	30
Ispettore superiore e direttore di sezione \	
Ispettore e consigliere >	130
/	

Totale.	176

TABELLA III

Ruolo del personale tecnico

Qualifiche	Posti
---	---
Direttore centrale.	4
Ispettore generale	15
Ispettore capo e direttore di divisione.	30
Ispettore superiore e direttore di sezione \	
Ispettore e consigliere >	157
/	

Totale.	206

Le promozioni nelle carriere direttive di cui al presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto relativo al personale tecnico.

Al concorso per la nomina alle qualifiche di ispettore superiore ed equiparate sono ammessi, nei limiti, con le modalita' e i requisiti di cui al precedente art. 16, oltre che gli impiegati della carriera di concetto degli uffici, anche quelli delle carriere dell'esercizio di cui alle successive tabelle IX e X che rivestano la qualifica terminale o intermedia.

Restano ferme le disposizioni che concernono la nomina alle qualifiche di direttore dell'A.S.S.T. e di direttore centrale.

Art. 124.
(Carriera del personale degli uffici)

Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue:

CARRIERA DI CONCETTO

((TABELLA IV

QUALIFICHE	Numero postì dal 1 gennaio 1971	Numero postì dal 1 gennaio 1973	Numero postì dal 1 gennaio 1975
Segretario capo	93	93	226
Segretario principale	(a) 1.016	1.016	1.016
Segretario.	481	659	1.016
Totale	1.590	1.768	2.258

(a) In corrispondenza dei posti di organico arretrati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.)

CARRIERA ESECUTIVA

TABELLA V

Qualifiche	Posti
---	---
Coadiutore superiore	30
Coadiutore principale	135
Coadiutore.	135
---	---
Totale	300

TABELLA VI

RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE AIUTO CONTABILE (a)

Qualifiche	Posti
---	---
Aiuto contabile principale (equiparata a coadiutore superiore).	131
Primo aiuto contabile (equiparata a coadiutore principale).	199
Aiuto contabile (equiparata a coadiutore).	270
---	---
Totale.	600

(a) Nella tabella V possono essere coperti i posti risultanti dalla differenza tra la dotazione complessiva della tabella stessa ed il numero dei posti occupati nella tabella VI.

CARRIERA AUSILIARIA

TABELLA VII

Qualifiche	Posti
---	---
Commesso capo.45
Commesso.	105

Totale.	150

TABELLA VIII

RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE AUSILIARIO (b)

Qualifiche	Posti
---	---
Capo commesso principale	22
Capo commesso di 1 ^a classe (equiparata a commesso capo)	83
Capo commesso di 2 ^a classe (equiparata a commesso).	45

Totale.	150

(b) In corrispondenza dei posti coperti nel ruolo ad esaurimento di cui alla presente tabella sono lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo di cui alla tabella VII.

Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto, concernente le qualifiche corrispondenti. La promozione a segretario principale e' disciplinata dalle disposizioni relative al personale tecnico.

L'anzianita' richiesta per la promozione alla qualifica di primo aiuto contabile del ruolo ad esaurimento e' quella prevista dal successivo art. 126 per la promozione alla qualifica di operatore telefonico principale ed equiparata.

I posti disponibili nella qualifica di capo commesso principale del ruolo ad esaurimento sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica medesima.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

I capi commessi principali del ruolo ad esaurimento sono ammessi al concorso per esame per la nomina a coadiutore principale a prescindere dall'anzianita' di qualifica, fermi restando gli altri requisiti.

Ai concorsi per il passaggio alle qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale sono ammessi rispettivamente gli impiegati appartenenti ai ruoli di cui alle tabelle V e VI ed alle tabelle VII, VIII e gli operai.

Art. 125.

(Personale dell'esercizio telefonico)

Il personale dell'esercizio e' distinto come segue:

TABELLA IX

Qualifiche	Posti
----	---
Dirigente superiore di esercizio	24

Dirigente di esercizio	46
Revisore di esercizio.45

Totale.	115

TABELLA X (a)

QUALIFICHE	Numero posti dal 1 gennaio 1971	Numero posti dal 1 gennaio 1973	Numero posti dal 1 gennaio 1975
Dirigente tecnico superiore ed assimilate.	84	84	173
Dirigente tecnico, revisore tecnico principale ed assi- milate	(b) 779	779	779
Revisore tecnico ed assimi- late.	378	512	779
	-----	-----	-----
Totale	1.241	1.375	1.731

(a) Dal 1 gennaio 1971 l'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e' sostituito dal seguente: "I posti di volta in volta trasferiti nella tabella X sono ripartiti in misura non superiore al dieci per cento per la qualifica di dirigente tecnico superiore d assimilate e del quarantacinque per cento per ciascuna delle qualifiche inferiori".

(b) In corrispondenza dei posti di organico arretrati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1971 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

TABELLA XI (a)

Qualifiche	Posti
-----	---
Dirigente di commutazione e assistente superiore di commutazione.	250
Assistente di commutazione.	450

Totale.	700

(a) Gli impiegati della tabella dei dirigenti e degli assistenti di commutazione hanno preminenza gerarchica sul personale della tabella degli operatori telefonici.

TABELLA XII

Qualifiche	Numero posti
------------	--------------

Operatore telefonico superiore e assistente superiore d'esercizio.....	647
Operatore telefonico principale e assistente princi- pale d'esercizio.....	3.585
Operatore telefonico.....	4.034

Totale...	8.266 (6)

TABELLA XIII

Qualifiche	Numero posti
Capo centrale superiore, capo officina superiore, ca- po tecnico superiore e operatore tecnico superiore	20
Capo centrale, capo officina, capo tecnico e operato- re tecnico principale.....	90
Operatore tecnico.....	90

Totale...	200 (6)

TABELLA XIV

Qualifiche	Posti
-----	---
Sorvegliante capo e smistatore capo.	99
Smistatore principale ed assimilate591
Smistatore ed assimilate.296

Totale986

TABELLA XV

Qualifiche	Posti
-----	---
Sorvegliante capo trasporti.	25
Conducente principale, apparecchiatore principale ed assimilate	127
Conducente, apparecchiatore ed assimilate.	65

Totale	217 (4) ((8a))

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 27 ottobre 1973, n. 674 ha disposto (con l'art. 1) che "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possono essere apportate una volta sola, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e della tabella XV dell'articolo 125 dello stesso decreto aumenti

fino ad un massimo del quattro per cento".

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 29 novembre 1973, n. 809 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la suddetta modifica ha effetto "per le tabelle XIII e XII, rispettivamente, dalla data dell'atto di nomina dei vincitori dei concorsi previsti dai successivi articoli 3, lettera b), e 4, lettera b)".

AGGIORNAMENTO (8a)

Il D.P.R. 26 marzo 1974 (in G.U. 19/07/1974, n. 189) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e della tabella XV dell'art. 125 dello stesso decreto sono aumentate nella misura del quattro per cento e portate, rispettivamente, da posti 31.582, 42.576, 4.223 e 217 a posti 32.845, 44.279, 4.391 e 225".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che in conseguenza del suindicato aumento la dotazione organica della tabella XV e' la seguente:

TABELLA XV

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 126.

(Accesso ai ruoli - Avanzamento)

La nomina ad assistente di commutazione (tabella XI) e' riservata al personale della tabella XII ai sensi dell'art. 21 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, il quale e' modificato nel senso che il concorso per merito distinto e' sostituito da un concorso per esame speciale mediante colloquio vertente sui servizi d'istituto e sul programma da stabilire con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, al quale possono partecipare gli operatori telefonici di cui alla predetta tabella XII che abbiano maturato alla data del relativo bando di concorso sei anni di anzianita' nella tabella di appartenenza. Il colloquio non s'intende superato ove il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Le tabelle XI e XII si considerano cumulativamente ai fini della determinazione dei posti disponibili da mettere a concorso per l'ammissione all'impiego nella predetta tabella XII.

I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente superiore di esercizio e di dirigente tecnico superiore ed assimilate sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente i dirigenti di esercizio ed i dirigenti tecnici ed assimilati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di esercizio e dirigente tecnico ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente i revisori di esercizio e i revisori tecnici ed assimilati che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42. Tali periodi di anzianita' sono ridotti di due anni per gli impiegati dello stesso ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto muniti di diploma di laurea o titolo equipollente.

I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di commutazione, di operatore telefonico superiore e di capo centrale superiore ed assimilate sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli assistenti di commutazione, gli operatori telefonici principali e i capi centrali ed assimilati che abbiano compiuto nella qualifica cinque anni di effettivo servizio.

I posti disponibili nelle qualifiche di operatore telefonico

principale e capo centrale ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli operatori telefonici e gli operatori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.

I posti disponibili nelle qualifiche di sorvegliante capo e sorvegliante capo trasporti ed assimilate sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del rispettivo ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

I posti disponibili nelle qualifiche di smistatore principale e di conducente principale ed assimilate sono conferiti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del rispettivo ruolo che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica (*fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42*).

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 127.

(Passaggi di ruolo)

Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio e' conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 125 con qualifica di dirigente di commutazione, di operatore telefonico superiore e di capo centrale superiore, ed assimilate, nonche' di assistente di commutazione, di operatore telefonico principale e di capo centrale, ed assimilate, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianita' se in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio.

Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di operatore telefonico principale, o assimilata, e' conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 125 e gli operai appresso indicati:

a) sorveglianti capo ed assimilati delle tabelle XIV e XV;

b) smistatori principali, conducenti principali, smistatori e conducenti ed assimilati delle tabelle XIV e XV, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo;

c) capi operai, e operai specializzati; operai qualificati con almeno sei anni di anzianita' nel ruolo; opera comuni con almeno tredici anni di anzianita' nel ruolo i periodi di anzianita' di servizio indicati nelle precedenti lettere b) e c) sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso di diploma di istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere pratico su servizi di istituto. Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo, terzo e quarto, si applicano anche per i passaggi alle qualifiche intermedie rispettivamente dei ruoli di cui alle tabelle X e XIII; il passaggio di ruolo e', peraltro, limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto.

L'ammissione ai concorsi per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo di studio e' subordinata al giudizio favorevole della Commissione centrale del personale che, a tal fine, tiene conto della qualita' del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si riferisce il concorso stesso.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.

Art. 128.
(Norme di inquadramento)

Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle D, E, F, G, H, I, M, N, O e P di cui all'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, e' inquadrato nelle qualifiche stabilite dagli articoli 124 (ruoli ad esaurimento) e 125 secondo la corrispondenza appresso specificata:

Parte di provvedimento in formato grafico

((1))

Gli impiegati di cui alla tabella E dell'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano una qualifica non superiore a segretario sono inquadrati, nella prima attuazione del presente decreto, nella nuova qualifica di segretario della carriera di concetto del personale degli uffici, a prescindere dalla disponibilita' dei posti.

Gli impiegati della predetta carriera che successivamente alle prime promozioni alla qualifica di segretario principale in attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto rivestano tale qualifica o quella di segretario sono inquadrati, con effetto dal 1 luglio 1970, nel limite dei posti disponibili e con l'osservanza del disposto di cui all'art. 134 rispettivamente nella qualifica di dirigente di esercizio e di revisore di esercizio (tabella IX) secondo l'ordine di ruolo nella carriera di provenienza.

L'inquadramento di cui al precedente comma e' disposto a domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dello scrutinio relativo alle prime promozioni alla qualifica di segretario principale.

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 14 agosto 1971, n. 736 ha disposto (con l'art. 5) che i quadri di corrispondenza stabiliti dall'articolo 128 per le tabelle XIV e XV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, devono intendersi, a tutti gli effetti, rettificati come segue:

QUALIFICHE DI INQUADRAMENTO

TABELLA XIV

Sorvegliante capo e smistatore capo.
Smistatore principale ed assimilate.
Smistatore ed assimilate.

TABELLA XV

Sorvegliante capo trasporti.
Conducente principale, apparecchiatore principale ed assimilate.
Conducente, apparecchiatore ed assimilate.

QUALIFICHE DI PROVENIENZA

(Allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27).

TABELLA N

Agente telefonico superiore.
Agente telefonico di 1ª e 2ª classe.
Agente telefonico di 3ª classe e allievo agente telefonico.

TABELLA P

Agente tecnico superiore.
Agente tecnico di 1ª e 2ª classe.
Agente tecnico di 3ª classe e allievo agente tecnico."

Art. 129.

(Inquadramento di operatori telefonici nei ruoli dei dirigenti ed assistenti di commutazione)

Gli impiegati del ruolo di cui alla tabella XII che alla data del 1 luglio 1971 rivestano la qualifica di operatore telefonico superiore, o di operatore telefonico Principale, o assimilate, e abbiano svolto lodevolmente da almeno diciotto mesi mansioni di dirigenza dei servizi di accettazione o di commutazione telefonica possono essere inquadrati nel ruolo di cui alla tabella XI, alle corrispondenti qualifiche di dirigente di commutazione, o assimilata, e di assistente di commutazione, prendendo posto dopo gli impiegati che alla data dello inquadramento già rivestano le anzidette qualifiche.

L'inquadramento decorre dalla data del relativo provvedimento ed è disposto, anche in soprannumero, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per il personale, a domanda degli interessati da presentarsi entro novanta giorni dalla data del 1 luglio 1971. Gli impiegati inquadrati nei ruoli dei dirigenti ed assistenti di commutazione conservano le anzianità di carriera e di qualifica acquisite nei ruoli di provenienza.

I soprannumeri risultanti dall'applicazione del presente articolo non possono superare il cinquanta per cento della dotazione organica delle singole qualifiche del ruolo dei dirigenti e degli assistenti di commutazione; nelle corrispondenti qualifiche del ruolo degli operatori telefonici sono lasciati scoperti altrettanti posti.

Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di dirigente di commutazione ed assimilata, possono essere utilizzati anche nelle mansioni proprie degli assistenti di commutazione.

Art. 130.

(Norme comuni alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 46, 49 e 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernenti variazioni alle piante organiche del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 133 del presente decreto.

((Gli impiegati provenienti dalle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 284 e 240 della carriera di concetto, all'ex coefficiente 211 della carriera esecutiva ed all'ex coefficiente 170 della carriera ausiliaria conservano, nelle rispettive qualifiche di inquadramento, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di provenienza ed in quelle inferiori dello stesso ruolo. L'attribuzione della classe di stipendio è regolata dalle norme concernenti il trattamento economico)).

Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 402 della carriera di concetto, 284 della carriera esecutiva e 210 della carriera ausiliaria sono ammessi agli scrutini per la promozione alla nuova qualifica superiore della rispettiva tabella di inquadramento al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza.

Per gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, erano provvisti di stipendio corrispondente all'ex coefficiente 357, il numero degli anni previsto per il conseguimento della seconda classe di stipendio della nuova qualifica di inquadramento è ridotto da cinque a tre anni.

I concorsi per titoli per la promozione a qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 del personale degli uffici locali saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già scaduti i termini per la presentazione delle domande. Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970.

I concorsi per esame per la promozione alle qualifiche

corrispondenti all'ex coefficiente 284 del personale degli uffici locali in corso di espletamento saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto le prove scritte siano già state iniziate. Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970.

Per i concorsi mediante esame per la promozione alle qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 valgono nei confronti dei personali non citati nei due commi precedenti le disposizioni di cui al successivo art. 144.

((L'inquadramento nella qualifica intermedia previsto dall'articolo 118 per i ruoli organici di cui alle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, dall'articolo 121 per i ruoli organici di cui alle tabelle XXIII e XXIV e dall'articolo 128 per i ruoli organici di cui alle tabelle XII, XIII, VI, XIV e XV e' disposto, occorrendo, in soprannumero. In corrispondenza di tale soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico)).

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 131.

(Carriere per classi di stipendio)

Le carriere che si sviluppano per classi di stipendio, nonché le relative qualifiche e permanenze, risultano dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica concernente il trattamento economico dei dipendenti dello Stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.

Art. 132.

(Ruoli organici)

Per la prima applicazione del presente decreto, nei ruoli in cui esistono personali in soprannumero nelle qualifiche inferiori a quella terminale le dotazioni organiche risultanti dall'applicazione delle percentuali del dieci e del quarantacinque per cento previste, rispettivamente, per la terza e la seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive, e la percentuale del trenta per cento prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie, vengono proporzionalmente aumentate. Tale aumento verrà riassorbito in ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica meno elevata. La disposizione del presente comma si applica anche ai ruoli organici la cui dotazione risulta "determinata nei precedenti articoli.

Nulla è innovato per quanto concerne il riassorbimento di eventuali posti in soprannumero diversi da quelli previsti nel precedente comma esistenti in tutte le carriere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I contingenti dei coadiutori e coadiutori principali e dei coadiutori dattilografi saranno determinati con i provvedimenti concernenti la revisione dei ruoli organici previsti dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Fino all'emanazione dei provvedimenti delegati di cui al precedente comma, la dotazione organica delle singole qualifiche dei ruoli istituiti specificamente per i servizi di dattilografia è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore superiore, dieci per cento; coadiutore dattilografo, novanta per cento.

I contingenti del personale delle carriere esecutive che svolge mansioni di meccanografo sono trasformati in autonomi ruoli organici di coadiutori meccanografi con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo. In relazione alla istituzione di tali ruoli sono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli della carriera esecutiva.

L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli di cui al precedente comma in qualifica e classe di stipendio corrispondenti alla posizione già ricoperta, è disposto con decreto del Ministro

competente, sentito il Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte nei centri meccanografici istituiti.

Le dotazioni organiche dei ruoli del personale ausiliario addetto al servizio degli automezzi non previsti dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite con le norme di attuazione del citato art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775. Con le stesse norme sarà disciplinato il primo inquadramento nei nuovi ruoli dei dipendenti dello Stato, anche di altre carriere e categorie, che esercitino le mansioni di autista e siano provvisti dei prescritti requisiti.

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche, risultanti per ciascun ruolo dall'applicazione del presente decreto ed in questo non riportate, sono specificate in tabelle approvate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.

Art. 133.

(Inquadramento nelle nuove qualifiche)

La corrispondenza fra le qualifiche previste dall'ordinamento in vigore anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente decreto e quelle stabilite negli articoli 13, 18, 23 e 29 risulta dall'annessa tabella A.

Gli impiegati delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nelle nuove - corrispondenti qualifiche, conservando l'anzianità e l'ordine di ruolo posseduti nella rispettiva qualifica di provenienza.

Resta salvo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 134.

(Anzianità acquisita)

Nei casi di fusione di più qualifiche previste dal vecchio ordinamento in una, gli impiegati conservano nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità di servizio maturata complessivamente nelle qualifiche soppresse.

Art. 135.

(Qualifica ad personam)

Ove le nuove qualifiche riproducano la denominazione prevista dal precedente ordinamento con la omissione della distinzione in classi, o altra analoga, gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno facoltà di continuare ad usare la precedente qualifica.

Art. 136.

(Personale di dattilografia e di meccanografia)

Gli impiegati appartenenti ai ruoli istituiti specificamente per compiti di dattilografia, stenodattilografia o meccanografia che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano qualifiche non superiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 271 assumono la qualifica di coadiutore dattilografo o coadiutore meccanografo ed in tale qualifica conservano l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di provenienza ed in quella immediatamente inferiore.

Ai coadiutori dattilografi è attribuito il parametro di stipendio 120, 133, 163, 183 e 213 previsto per la carriera, a seconda che l'anzianità complessiva non superi, rispettivamente, gli anni due, sei, otto, tredici o, per il personale comunque in servizio da data non posteriore al 1 gennaio 1967, rispettivamente due, sei, otto, undici. Ai coadiutori meccanografi è attribuito il parametro di stipendio 128, 143, 168, 188 e 218 previsto per la carriera a seconda che l'anzianità complessiva non superi, rispettivamente, gli anni due, sei, otto, tredici o, per il personale comunque in servizio da data non posteriore al 1 gennaio 1967, rispettivamente due, sei,

otto, undici. L'anzianita' eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita e' riconosciuta nella classe medesima ai fini del conseguimento degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 137.

(Concorsi di promozione per titoli)

Salvo quanto previsto dagli articoli successivi, i concorsi per titoli per l'avanzamento in carriera saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto siano gia' scaduti i termini per la presentazione delle domande.

Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1 luglio 1970, se piu' favorevole.

Art. 138.

(Inquadramento nella qualifica di direttore di sezione in base ad esami espletati o in corso di espletamento)

I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneita' per la promozione alla qualifica di direttore di sezione, ed equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano gia' state iniziate le prove scritte.

I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili, e gli idonei dei concorsi medesimi e degli esami di idoneita' che non abbiano conseguito la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' i vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma ed i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame di idoneita' saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1 luglio 1970, nella qualifica di direttore di sezione, o equiparate, subito dopo gli impiegati che gia' rivestono tale qualifica, nell'ordine seguente:

- 1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili;
- 2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma;
- 3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui all'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1937, n. 3;
- 4) idonei dell'esame di idoneita' di cui al primo comma;
- 5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella graduatoria unica di cui al citato art. 165, qualunque sia l'anzianita' di servizio;
- 6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma, qualunque sia l'anzianita' di servizio.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli esami di avanzamento previsti dall'art. 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Subito dopo gli impiegati di cui ai precedenti secondo e terzo commi sono collocati nella qualifica di direttore di sezione o equiparate, sempre con effetto dal 1 luglio 1970 quelli che hanno superato concorsi o esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni di legge.

Art. 139.

(Promozione degli attuali direttori di sezione)

Gli impiegati delle carriere direttive che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di direttore di sezione, o equiparata, o che a tale qualifica perverranno ai sensi del precedente art. 138, sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore di divisione previsto dall'art. 17, al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica o, se piu' favorevole, al compimento di nove anni e sei mesi di servizio complessivo maturato nella carriera, ridotti ad otto anni e sei mesi per il personale delle carriere direttive tecniche.

Si applica il disposto di cui agli articoli 41, primo e secondo comma, e 146.

Negli scrutini di promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, agli impiegati di cui al precedente comma e' attribuito un autonomo coefficiente di merito pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili, elevato ad otto centesimi per coloro che hanno conseguito la promozione a direttore di sezione mediante concorso per merito distinto. Un ulteriore autonomo coefficiente pari a cinque centesimi del punteggio e' attribuito ai direttori di sezione, o equiparati, che abbiano superato il concorso speciale per esami di cui all'art. 166, n., del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ma non utilmente collocati in graduatoria.

Sino alla data del 31 dicembre 1971, agli impiegati indicati nel precedente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 166 e 167 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni. I posti riservati al concorso speciale per esami comunque non conferiti sono portati in aumento all'aliquota riservata allo scrutinio per merito comparativo.

Art. 140.

(Decorrenza delle promozioni a direttore di sezione)

La decorrenza delle promozioni a direttore di sezione prevista dall'ultimo comma dell'art. 15 non puo' comunque essere anteriore alla data del 1 luglio 1970.

Art. 141.

(Inquadramento nella qualifica di segretario principale in base ad esami espletati o in corso di espletamento)

I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneita' per la promozione a primo segretario, o qualifiche equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state gia' iniziate le prove scritte.

I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili e gli idonei compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli 177 e 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i quali non abbiano conseguito la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' i vincitori del concorso di merito distinto di cui al precedente comma ed i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame di idoneita' saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1 luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica di segretario principale o equiparata, subito dopo gli impiegati che gia' rivestono tale qualifica nell'ordine seguente:

- 1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili;
- 2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma;
- 3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli 177 e 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
- 4) idonei dell'esame di idoneita' di cui al primo comma;
- 5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella graduatoria unica di cui ai citati articoli 177 e 165, qualunque sia l'anzianita' di servizio;
- 6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma qualunque sia l'anzianita' di servizio.

I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al comma precedente saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo fra coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni.

Nella qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti

tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del presente articolo.

Art. 142.

(Promozione a segretario principale e a segretario capo)

Nei confronti degli impiegati delle carriere di concetto forniti di laurea o titoli equipollenti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità indicati nell'art. 20 sono ridotti di due anni.

Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di segretario principale, o equiparata (ex coefficiente 402), sono ammessi agli scrutini per la promozione a segretario capo al compimento di tre anni di effettivo complessivo servizio nella qualifica di provenienza e con la seconda classe di stipendio prevista per la nuova qualifica di segretario principale o, se più favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio complessivamente prestato nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 402 e 325.

Negli scrutini di promozione alla qualifica di segretario capo, o equiparata, è attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo coefficiente di merito pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo segretario, o equiparato, mediante concorso per merito distinto.

I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di segretario capo, o equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi secondo e terzo.

Art. 143.

(Rientro dal fuori ruolo)

Gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si trovavano in posizione di fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato o enti pubblici hanno facoltà di rientrare, a domanda, nel ruolo di appartenenza.

Il provvedimento che dispone il rientro in ruolo è adottato entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 144.

(Inquadramento nella qualifica di coadiutore principale in base ad esami espletati o in corso di espletamento)

I concorsi per esami per la promozione a primo archivista, o equiparata, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le prove scritte siano già state iniziate.

Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati i quali non abbiano ottenuto la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto ed i vincitori e gli idonei del concorso di cui al precedente comma saranno collocati con effetti giuridici ed economici dal 1 luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica di coadiutore principale, subito dopo gli impiegati che già rivestono tale qualifica nell'ordine seguente:

- 1) idonei dei concorsi precedentemente espletati;
- 2) vincitori del concorso di cui al primo comma;
- 3) idonei dello stesso concorso.

I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al comma precedente saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo fra coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni.

Nella qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del presente articolo.

Art. 145.

(Promozione a coadiutore superiore degli attuali archivisti capi)

Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di archivista capo, o equiparata, sono ammessi agli scrutini per la promozione a coadiutore superiore al compimento di tre anni di effettivo complessivo servizio nella qualifica di provenienza e con la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di coadiutore principale, o equiparata, o, se piu' favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio prestato complessivamente nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 271 e 229.

Negli scrutini di promozione alla qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, e' attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo coefficiente di merito, pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo archivista, o equiparato, mediante concorso per esami.

I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi.

Art. 146.

(Anzianita' acquisita in carriera inferiore)

Ai fini della valutazione di anzianita' prevista dall'articolo 41, primo comma, non si tiene conto del servizio prestato con qualifica inferiore a segretario aggiunto o archivista dal personale che si sia avvalso della disposizione prevista dal quarto comma, rispettivamente, degli articoli 161 e 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 147.

(Carriere speciali)

Sono soppresse le carriere speciali disciplinate nella parte seconda titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, nonche' quelle del personale delle cancellerie e segretarie giudiziarie di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e la carriera mista direttiva e di concetto del personale di segreteria del Consiglio di Stato di cui alla legge 10 aprile 1964, n. 193.

In sostituzione dei ruoli organici delle carriere direttive soppresse ai sensi del primo comma sono istituiti i ruoli organici di carriere direttive ordinarie di pari consistenza. La qualifica iniziale delle attuali carriere direttive speciali e' equiparata a quella di consigliere.

Fino a quando non sara' data attuazione al disposto di cui al successivo quinto comma, sono istituiti, in sostituzione dei ruoli organici delle carriere di concetto soppresse ai sensi del primo comma, ruoli organici di carriere di concetto ordinarie e continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti l'esercizio delle attribuzioni affidate al personale delle soppresse carriere speciali ivi comprese quelle di cui all'art. 267 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed agli articoli 4 e 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si osservano le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative alla struttura dei ruoli organici ed all'avanzamento previsto per le corrispondenti carriere amministrative.

Si fara' luogo, in attuazione dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni, ad un'analisi globale del livello delle funzioni di ciascuna carriera speciale, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative per stabilire se i tronconi di concetto debbano essere inseriti nella corrispondente carriera direttiva, provvedendo alle conseguenti variazioni delle relative dotazioni organiche.

Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di direttore di seconda classe, ed equiparate, sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore di prima classe, o equiparate, al compimento di tre anni di servizio nella qualifica di direttore di seconda classe, o equiparate, o se piu' favorevole al compimento di nove anni e sei mesi di servizio complessivo maturato nella carriera direttiva.

L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 e' sospesa fino all'emanazione dei provvedimenti di revisione dei relativi ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque non oltre la data del 6 giugno 1972.

Per gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di vice direttore, o equiparate, e per quelli che tale qualifica conseguiranno ai sensi dei successivi commi, l'anzianita' minima di servizio prevista dal primo comma dell'art. 15 e' ridotta ad un anno per gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di vice direttore o equiparata, ed a due anni per quelli che a tale qualifica perverranno successivamente.

I concorsi per la nomina alla qualifica di vice direttore, o equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano gia' state iniziate le prove scritte.

Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati e quelli dei concorsi di cui al precedente comma saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1 luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera direttiva ex speciale o equiparata, subito, dopo i vincitori di questi ultimi concorsi, nell'ordine delle rispettive graduatorie.

Tutti i posti disponibili fino al 30 giugno 1978 nelle carriere direttive ex speciali sono riservati agli impiegati in servizio, alla data del 1 luglio 1970, nei corrispondenti tronconi di concetto. Essi conseguono la nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva mediante esame colloquio sui servizi d'istituto. L'anzianita' minima prescritta per l'ammissione all'esame colloquio e' stabilita in otto anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, ridotti a quattro per gli impiegati in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente. Restano salve le speciali disposizioni che prevedono, in via transitoria, la nomina a vice direttore, o qualifica equiparata, mediante scrutinio per merito comparativo.

Agli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano da meno di un anno la qualifica di vice direttore, o equiparata, ed a quelli che a tale qualifica perverranno ai sensi dei precedenti commi e' attribuita la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di consigliere delle carriere direttive.

L'accantonamento dei posti ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 7 luglio 1959, n. 469 ed analoghe disposizioni, permane nella qualifica iniziale della carriera di concetto.

I posti lasciati liberi dal personale delle carriere direttive ex speciali collocato a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale delle carriere di concetto. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1 luglio 1972, la dotazione-organica cumulativa delle qualifiche iniziali di vice direttore e di direttore di 2ª classe, o equiparate, dei ruoli organici delle carriere direttive ordinarie, istituiti ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in sostituzione delle sopresse carriere speciali delle seguenti Amministrazioni, e' incrementata del contingente a fianco di ciascun ruolo indicato:

Consiglio di Stato ruolo organico della carriera direttiva

	(tabella A - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 1971) n. 4
Corte dei conti	ruolo organico della carriera direttiva (tabella A - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 1971) " 85
Ministero di grazia e giustizia	ruolo organico della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie (tabella A - decreto ministeriale 10 maggio 1971) " 947
Ministero del tesoro	ruolo organico della carriera direttiva delle direzioni provinciali del tesoro (quadro I - legge 12 agosto 1962, n. 1290 modificato art. 1 decreto ministeriale 7 maggio 1971) " 238
Ministero del tesoro	ruolo organico della carriera direttiva delle ragioniere provinciali dello Stato (quadro IX - decreto ministeriale 2 aprile 1971). " 212
Ministero delle finanze	ruolo organico del personale amministrativo della carriera direttiva delle dogane (tabella IV - decreto ministeriale 15 gennaio 1971) " 575
Ministero delle finanze	ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette (tabella V - decreto ministeriale 15 gennaio 1971) " 960
Ministero delle finanze	ruolo organico della carriera direttiva degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari (tabella VI - decreto ministeriale 15 gennaio 1971). " 860
Ministero della difesa	ruolo organico della carriera direttiva della giustizia militare (tabella 15 - decreto ministeriale 15 marzo 1971) " 4
Ministero della pubblica istruzione	ruolo organico della carriera direttiva di ragioneria della Amministrazione centrale e della Amministrazione scolastica periferica (tabella A - decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283). " 93
Ministero della pubblica istruzione	pub- ruolo organico della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie (tabelle I - legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificata dall'art. 1 della legge 3 giugno 1970, n. 380) " 34".

Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I ruoli del personale di concetto delle sopresse carriere speciali delle Amministrazioni dello Stato, istituiti ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono resi ad esaurimento con effetto dal 1 luglio 1972".

Art. 148.

(Concorsi per passaggio di carriera)

Fino all'assorbimento del soprannumero eventualmente formatosi

nella qualifica iniziale in conseguenza della ristrutturazione dei ruoli organici prevista dal presente decreto o già esistenti in corrispondenza di vacanze in qualifiche superiori dello stesso ruolo, i posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 sono ridotti proporzionalmente in modo che non si determinino eccedenze alla dotazione complessiva del ruolo organico.

Gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di primo segretario e di primo archivist, o equiparate, sono ammessi ai concorsi di cui agli articoli 16 e 21 anche a prescindere da qualsiasi anzianità nelle nuove qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale purché abbiano compiuto tredici anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.

Art. 149.

(Decorrenza delle promozioni)

Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni conferite successivamente al 1 luglio 1970, e nella prima applicazione del presente decreto, sono riportati alla predetta data del 1 luglio 1970 o a quella successiva in cui gli interessati abbiano maturato la prescritta anzianità, fermo restando l'ordine di ruolo.

Agli scrutini di promozione tenuti nella prima applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalità relative agli scrutini effettuati ora per allora, sono ammessi gli impiegati in possesso dei prescritti requisiti alla data del 30 giugno 1970.

Le disposizioni dei precedenti commi non concernono le promozioni alle qualifiche di direttore di divisione o equiparate, e superiori, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché quelle del personale delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio indicate nel capo V.

Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni del personale delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio indicate nel predetto capo V, ove i relativi scrutini siano tenuti, nella prima applicazione del presente decreto, successivamente al 1 gennaio 1971, sono riportati a quest'ultima data.

Art. 150.

(Concorsi per la nomina in ruolo e per i passaggi di carriera)

I provvedimenti di cui agli articoli 3 e 7 dovranno essere emanati entro il 30 giugno 1971. Sino a quando essi non entreranno in vigore e in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi per i concorsi di ammissione in carriera le precedenti disposizioni.

Sono fatti salvi i concorsi già indetti e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato pubblicato il diario delle prove scritte.

Nella prima applicazione del presente decreto i concorsi per i passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 per i posti disponibili dal 1 luglio al 31 dicembre 1970 sono indetti entro il mese di settembre del 1971 ferma restando al 1 gennaio 1971 la decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle nomine.

Ai fini del computo dei posti da attribuire mediante concorso di passaggio di carriera non si tiene conto di quelli conferiti mediante promozione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la determinazione dell'aliquota dei posti di cui all'art. 16 si computano anche i posti messi a concorso nell'anno 1970 per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere direttive. I posti così determinati saranno messi a concorso per il passaggio di carriera degli impiegati di concetto, fino però alla concorrenza dei posti effettivamente disponibili al 31 dicembre 1970.

Art. 151.

(Applicabilità)

Il presente decreto si applica agli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ferme restando le speciali disposizioni, non espressamente

modificate dai precedenti articoli, che contemplano, anche transitoriamente, una disciplina dell'ammissione e della progressione in carriera diversa da quella generale stabilita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale delle varie carriere iscritto in ruoli ad esaurimento.

Esse non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 e quello direttivo e docente della Scuola di ogni ordine e grado.

Art. 152.
(Incarichi speciali)

L'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:

"Art. 380 (Conferimento di speciali incarichi). - Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali.

In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.

Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro interessato, sentito il consiglio di amministrazione, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricato e' tenuto a dichiarare per iscritto, sotto la personale responsabilita', che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.

Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso globale da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. Il compenso dovra' essere corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito".

Art. 153.
(Data di entrata in vigore)

Oltre le disposizioni espressamente abrogate dal presente decreto, devono intendersi abrogate quelle con esso incompatibili.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970, salvo quanto disposto dai successivi commi.

Ferma restando alla predetta data del 1 luglio 1970 la decorrenza delle modifiche conseguenti alla fusione di piu' qualifiche in una, le nuove dotazioni organiche previste per le carriere inferiori a quella direttiva delle Aziende autonome indicate nel capo V hanno effetto dal 1 gennaio 1971.

Le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 hanno effetto dal 1 gennaio 1973, salvo per quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal citato art. 38.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO - FERRARI AGGRADI
- GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1971

Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 86. - CARUSO

TABELLA A

Tabella di corrispondenza tra le qualifiche tipiche previste dal presente decreto e quelle previste dalle disposizioni anteriormente vigenti.

Qualifiche di inquadramento

Qualifiche di provenienza

CARRIERA DIRETTIVA

Direttore generaleDirettore generale
Ispettore generaleIspettore generale
Direttore di divisioneDirettore di divisione
Direttore di sezioneDirettore di sezione
	/	Consigliere di 1ª classe
Consigliere.	<	Consigliere di 2ª classe
	\	Consigliere di 3ª classe

CARRIERA DI CONCETTO

Segretario capo e perito capo		Segretario capo
Segretario principale e perito principale	/	Segretario principale
	<	Primo segretario
	\	
	/	Segretario
Segretario e perito.	<	Segretario aggiunto
	\	Vice segretario

Qualifiche di inquadramento

Qualifiche di provenienza

CARRIERA ESECUTIVA

Coadiutore superiore		Archivista superiore
	/	Archivista capo
Coadiutore principale.	<	Primo archivista
	\	
	/	Archivista
Coadiutore.	<	Applicato
	\	Applicato aggiunto

CARRIERA AUSILIARIA

Commesso capo, agente tecnico	\	Commesso capo
capo e capo autorimessa	/	Commesso e agente tecnico capo
	/	Usciere capo e agente tecnico
Commesso, agente tecnico e autista	<	Usciere
	\	Inserviente

Quadri concernenti il personale dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato

QUADRO N. 1

PERSONALE DIRETTIVO

Direttore centrale di 1ª classe
Direttore compartimentale di 1ª classe
Direttore centrale
Direttore compartimentale
Ispettore capo superiore
Ispettore capo
Ispettore principale
Ispettore

QUADRO N. 2

PERSONALE DEGLI UFFICI

Tabella A - Personale di concetto
Tabella B - Personale esecutivo
Tabella C - Personale ausiliario

Tabella A

PERSONALE DI CONCETTO

Segretario superiore di 1ª classe
Segretario tecnico superiore di 1ª classe
Disegnatore superiore di 1ª classe
Revisore superiore di 1ª classe
Segretario superiore
Segretario tecnico superiore
Disegnatore superiore
Revisore superiore

Segretario
 Segretario tecnico
 Disegnatore
 Revisore capo a.p.
 Revisore principale a.p.

Tabella B

PERSONALE ESECUTIVO

Applicato capo
 Applicato stenodattilografo capo
 Applicato tecnico capo
 Tecnico capo di radiologia
 Infermiere capo
 Applicato
 Applicato stenodattilografo
 Applicato tecnico
 Tecnico di radiologia
 Infermiere

Tabella C

PERSONALE AUSILIARIO

Commesso capo
 Commesso
 Infermiere di 1ª classe a.p.
 Infermiere a.p.

QUADRO N. 3

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

Tabella A - Dirigenti delle stazioni
 Tabella B - Personale esecutivo delle stazioni
 Tabella C - Gestori ed ausiliari
 Tabella D - Dirigenti dei depositi personale viaggiante
 e controllori viaggianti
 Tabella E - Personale dei treni: dirigente ed esecutivo
 Tabella F - Dirigente dei depositi locomotive
 Tabella G - Personale di macchina: dirigente ed esecutivo
 Tabella H - Dirigenti della linea
 Tabella I - Personale esecutivo della linea
 Tabella L - Personale di vigilanza
 Tabella M - Dirigenti tecnici
 Tabella N - Operai, verificatori e tecnici I.E.
 Tabella O - Autisti
 Tabella P - Manovali
 Tabella Q - Ufficiali delle navi traghetto
 Tabella R - Personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi
 traghetto

Tabella A

DIRIGENTI DELLE STAZIONI

Movimentisti:
 Capo stazione sovrintendente
 Capo stazione superiore
 Capo stazione
 Gestionisti:

Capo gestione sovrintendente
Capo gestione superiore
Capo gestione

Tabella B

PERSONALE ESECUTIVO DELLE STAZIONI

Assistente capo di stazione
Assistente di stazione
Ausiliario di stazione

Manovratori:
Manovratore capo
Primo manovratore
Manovratore

Deviatori:
Deviatore capo
Primo deviatore
Deviatore

Tabella C

GESTORI ED AUSILIARI

Gestori:
Gestore capo
Gestore di 1ª classe
Gestore

Ausiliari:
Ausiliario di fermata

Tabella D

DIRIGENTI DEI DEPOSITI PERSONALE VIAGGIANTE

Capo personale viaggiante sovrintendente
Capo personale viaggiante superiore
Capo personale viaggiante

CONTROLLORI VIAGGIANTI

Controllore viaggiante sovrintendente
Controllore viaggiante superiore
Controllore viaggiante

Tabella E

PERSONALE DEI TRENI

Dirigenti dei treni:
Capo treno

Esecutivo:
Conduuttore
Assistente viaggiante
Ausiliario viaggiante

Tabella F

DIRIGENTI DEI DEPOSITI LOCOMOTIVE

Capo deposito sovrintendente
Capo deposito superiore

Capo deposito

Tabella G

PERSONALE DI MACCHINA

Dirigenti di macchina:
Macchinista

Esecutivo:
Macchinista TM.
Aiuto macchinista
Aiuto macchinista T.M.

Tabella H

DIRIGENTI DELLA LINEA

Capo tecnico superiore della linea
Capo tecnico della linea

Tabella I

PERSONALE ESECUTIVO DELLA LINEA

Operaio specializzato dell'armamento
Operaio dell'armamento

Tabella L

PERSONALE DI VIGILANZA

Guardiano di 1ª classe
Guardiano

Tabella M

DIRIGENTI TECNICI

Capo tecnico sovrintendente
Capo tecnico superiore
Capo tecnico

Tabella N

OPERAI VERIFICATORI E TECNICI I.E.

Tecnico I.E.
Verificatore
Operaio specializzato
Operaio qualificato

Tabella O

AUTISTI

Autista

Tabella P

MANOVALI

Capo squadra manovali
Manovale specializzato
Ausiliario di magazzino
Manovale

Tabella Q

UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO

*((Comandante;
 Direttore di macchina;
 Primo ufficiale navale;
 Primo ufficiale di macchina;
 Primo ufficiale marconista;
 Ufficiale navale;
 Ufficiale di macchina;
 Ufficiale marconista.))*

Tabella R

PERSONALE ESECUTIVO DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO

Coperta:
 Nostromo (*)
 Carpentiere (*)
 Marinaio
 Macchina:
 Capo motorista (*)
 Capo elettricista (*)
 Motorista (*)
 Elettricista (*)
 Ingrassatore
 Carbonaio

(*) Il personale che riveste le qualifiche contrassegnate da asterisco e' considerato sottufficiale. (8)

QUADRO N. 4

QUALIFICHE INIZIALI DI ASSUNZIONE
 DEL PERSONALE IN PROVA

PERSONALE DIRETTIVO

Ispettore

PERSONALE DEGLI UFFICI

di concetto:
 Segretario
 Segretario tecnico
 Disegnatore

esecutivo:
 Applicato
 Applicato stenodattilografo
 Applicato tecnico
 Tecnico di radiologia
 Infermiere

ausiliario:
 Commesso

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

Dirigenti delle stazioni:
 Capo stazione
 Capo gestione

Dirigenti dei depositi locomotive:
 Capo deposito

Dirigenti della linea:
Capo tecnico della linea

Dirigenti tecnici:
Capo tecnico

Ufficiali delle navi traghetto:
Ufficiale navale
Ufficiale di macchina
((Ufficiale marconista))

Personale esecutivo delle stazioni:
Assistente di stazione
Manovratore

Gestori e ausiliari:
Gestore
Ausiliario di fermata

Personale dei treni:
Conduttore

Personale di macchina:
Aiuto macchinista

Personale esecutivo della linea:
Operaio dell'armamento

Personale di vigilanza:
Guardiano

Operai, verificatori e tecnici I.E.:
Operaio qualificato

Manovali:
Manovale

Personale esecutivo delle navi traghetto di coperta:
Carpentiere
Marinaio

di macchinista:
Motorista
Elettricista
Carbonaio (8)

QUADRO N. 5

AUTORITA' COMPETENTI A COMPILARE I RAPPORTI INFORMATIVI,
AD ATTRIBUIRE LE QUALIFICAZIONI E A DECIDERE SUI RELATIVI RICORSI

Parte di provvedimento in formato grafico

QUADRO N. 6

ORDINAMENTO DELLE PROMOZIONI

Parte di provvedimento in formato grafico

(6) (7) (8) *((9))*

QUADRO N. 7

QUALIFICHE CUI SI ACCEDE PER CONCORSO INTERNO PER ESAMI
CON GRADUATORIE DI PROMOVIBILITA' AD ESAURIMENTO

Parte di provvedimento in formato grafico

(8)

QUADRO N. 8

AUTORITA' COMPETENTI

Parte di provvedimento in formato grafico

QUADRO N. 9

LIMITI DI ETA' E DI SERVIZIO PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO

Parte di provvedimento in formato grafico

(6a) (8) ((9))

QUADRO N. 10

QUADRO DI EQUIPARAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 12 febbraio 1974, n. 27 ha disposto (con l'art. 7) che il quadro n. 6 allegato al presente decreto, e' integrato come segue:

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

Parte di provvedimento in formato grafico

AGGIORNAMENTO (6a)

Il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ha disposto (con l'art. 219, comma 2) che "Nei confronti del dipendente, che sia gia' titolare di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni, i limiti di servizio di cui al quadro 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituiti dal limite unico di servizio di anni quindici, sia agli effetti del collocamento a riposo d'ufficio sia agli effetti della liquidazione della pensione".

AGGIORNAMENTO (7)

La L. 17 agosto 1974, n. 396 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Per il primo concorso interno da bandire per il passaggio alle qualifiche di ispettore e ispettore principale del ruolo "altre specializzazioni" secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti annesso al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' triplicato".

AGGIORNAMENTO (8)

La L. 6 giugno 1975, n. 197 ha disposto (con l'art. 10) che "Al quadro n. 7 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente le qualifiche cui si accede per concorso interno per esami con graduatorie di promovibilita' ad esaurimento, l'asterisco da cui risulta contrassegnata la qualifica di macchinista, ai fini dell'applicazione dei commi quarto e quinto dell'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' soppresso".

La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 13) che "i quadri numeri 3, 4, 6 e 9, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive integrazioni sono modificati ed integrati nel senso indicato all'allegato B della presente legge", di cui si riporta il testo:

Parte di provvedimento in formato grafico

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 1° giugno 1977, n. 276 ha disposto (con l'art. 6) che il quadro n. 6 annesso al presente decreto e' integrato come segue nella parte concernente gli ufficiali delle navi traghetto:

Promozioni per

Parte di provvedimento in formato grafico

La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 7) che "Ad integrazione del quadro n. 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i limiti di eta' e di servizio per il collocamento a riposo di ufficio delle qualifiche di primo ufficiale marconista e di ufficiale marconista sono fissati, rispettivamente, in 60 e 25 anni".